I 7

Terranolfa.

108 1

COSTITVTIONI, OVERO STATVTI, DE' LVOGHI DI TERRANOLFA,

CIOE

Macerino, Fiorenzuola,
Colle Campo, Cisterna, &
Purzano, Scoppio

Giurisdittione de gl'Illustrissimi, & Reuerendissimi Signori Chierici della Reuerenda Camera Apostolica.

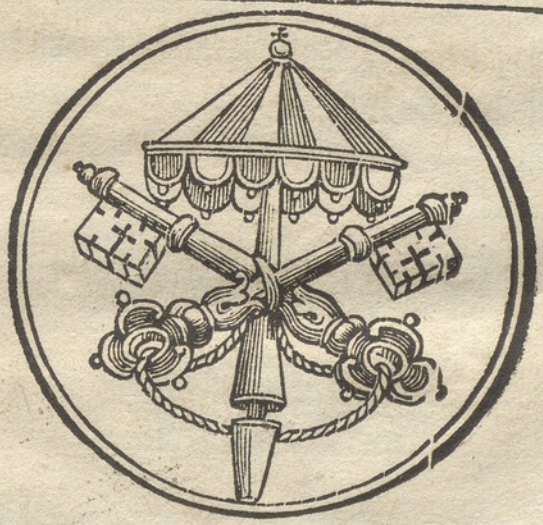

IN ROMA,
Appresso gli Stampatori della Reu. Camera Apostolica.
M. DCVI.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA
BIBLIOTECA

Z

COSTITVTIONI,
OVERO
STATVTI, DE
LVOGHI DI TERRANOLFA,
CIOE
Macerino, Tolentino,
Colle Campo, Cillerna, &
Purgano, Scopio

Giudicature de gl'Illustrissimi, & Reuerendiss.
Sig. Signori Chierici della Reuerenda
Camera Apostolica.

IN ROMA.
Appresso gli Stampatori della Reu. Camera Apostolica.
M. D. C. V I.

PROEMIO.

Essendo che la natura delle cose sempre partorisca nuoue forme, & varietà de tẽpi, & di costumi, secondo la quale si variano anco li Statuti humani; alle quali cose volendo prouedere li Luoghi di Terranolfa sopradetti, per il buono, & quieto stato, & norma di ben viuere, riformando in parte li vecchi Statuti, & in parte facendone di nouo; Hanno compilato questo volume de Statuti, Constitutioni, Ordini, & Riformanze, diuiso in quattro Libri, à publica vtilità, & lode, con l'aiuto Diuino.

Sopra il Reggimento di detti Luoghi. Libro Primo.

Dell'auttorità, & giurisdittione del Commissario. Cap. I.

L Commissario di Terranolfa, che per li tempi sarà mandato con la patente, da gl' Illustrisimi, & Reuerendisimi Signori Chierici di Camera, ouero di quello d'esi Signori, che sarà Gouernatore pro tempore, s'intenda,& sia Giudice ordinario de tutti li Luoghi d'essa,in tutte le cause di ciascuno de' detti Luoghi, ciuili, criminali,ò miste,conforme alla Patente, che presentarà, & al consueto di esi Luoghi, & nella cognitione, & terminatione di esse, debba in tutto, & per tutto osseruare, quanto si contiene ne' presenti Statuti, doue trattino di qual si voglia causa che occorrerà, hauendo sempre IDDIO, & l'equità auanti gli occhi, seruando rettitudine, & vgualità con tutti, senza accettatione di persona alcuna.

Che

Che non possa stare per Commissario alcuno, che non sia lontano dodici miglia da Terranolfa. Cap. 2.

ESsendo che siano nati molti inconuenienti, & riceuuti de gli aggrauij in generale, & in particolare, dalli Cõmissarij, che sono stati per il tempo mandati da' paesi, & luoghi circonuicini al Gouerno di Terranolfa, & per rimediare espressamente. Statuimo & ordiniamo, che non vi possa stare per Cõmissario alcuno di qual si voglia stato, grado, & conditione, che non sia lontano da detta Terra per dodici miglia, intorno intorno, & se dalli Signori Padroni si mandarà Commissario cõtra la forma del presente Statuto, che li Priori, che per li tempi saranno, non siano tenuti, nè possino ammetterlo all'essercitio del detto offitio, & ammettendolo, tal'ammissione sia nulla: Ma prima siano tenuti, & obligati dare conto alli detti Signori Padroni del presente Statuto, & pregarli per l'osseruanza di esso, & aspettare il loro auiso.

Dell'offitio del Commissario. Cap. 3.

SIa particolare, & propria cura del Giudice, & Com-

& Commissario stare vigilantissimo nella conseruatione della quiete,& pace vniuersale, procuri con ogni studio mantenere li suoi giurisdittionarij in vera fedeltà, & obedienza della Santa Romana Chiesa,& della Reu. Camera Apostolica, sotto il cui gouerno felicemente viuono. Attenda diligentemente à difendere li beni, & ragioni publiche: Non permetta che siano oppresse & soppeditate le persone Ecclesiastiche, Vedoue, Pupilli, & altre miserabili persone: Mantenga con ogni suo potere netta, & purgata la sua Giurisdittione da huomini insolenti, & scelerati, non li cada mai in mente nell'amministratione della Giustitia di vsare partialità, ò accettatione di persone.

Dia in ogni atto di pregiuditio irreparabile il ricorso alli Signori Padroni, che li sarà chiesto cõ termine almeno di dieci giorni, asicurandosi però esso Commissario,che questa dilatione non impedisca, nè pregiudichi all'essecutione della giustitia, secondo la qualità delli fatti, & questo non s'intenda in cause chiaramente capitali, nè in altri casi nelli quali il differire per detto ricorso potesse partorire scandalo euidente, ò altro considerabile disturbo.

Nè debba incarcerar Donne, senon per cause cri-

criminali graui, ò per testimonianza in simil cause doue fosse pericolo di subornatione.

Et debba hauer l'occhio in non far metter in cattiue prigioni, (come alle volte s'è fatto) le persone, che non sia necessario, per sicurezza, ò segretezza, in cause graui, & di pena corporale, quali cause graui essendoci, solleciti l'espeditioni, acciò dette cattiue prigioni non li causi tal volta peggio di quello che fosse la pena condegna al delitto.

Nè s'ingerisca per l'auuenire à fauorire alcuna persona, acciò sia fatto Terrazzano, in alcuno de' detti luoghi.

Vsi ogni diligenza di mantenere ciascun luogo della sua giurisdittione abbõdante d'ogni sorte di grascia, che li faccia di bisogno, massime di grano, vino, oglio, & biade; & però non debba far Bandi d'estrahere, ò non estrahere grascia di sorte alcuna, se prima li Priori di detti Luoghi (che deuono essere bene informati) non sappiano, & considerino detti Bandi, acciò nascendo contradittione tra il Commissario, & detti Priori, si possa dall'vna & l'altra parte, informare li Signori Padroni di quello che sia bisogno, & espediente à quel Luogo, nel quale in ciò si trattarà. Et finalmente in ogni sua attione mostrisi,

& diasi à conoscere per tale, che da nessuno sia riputato indegno offitiale di quel Signore & Prelato la persona del quale sostiene & rappresenta in tal Gouerno, che così dalli buoni sarà amato, & riuerito, & dalli cattiui temuto, & rispettato.

Del giuramento del Commissario. Cap. 4.

SI statuisce & ordina, che il Cõmissario auãti ogn'altra cosa, nel principio del suo offitio, & nell'ammissione di esso, solennemente prestar debba il giuramento di osseruare, & far osseruare, quanto nel precedente terzo Capitolo si contiene, & non contrauenire (per quãto da lui si potrà) nè permettere che si contrauẽga in cosa alcuna alle presenti Costitutioni, & Statuti, & far esseguire, & operare tutte l'altre cose alle quali è tenuto, tanto per forma di ragione, quanto secondo ogn'altra laudabile consuetudine, rimosso dall'animo suo amore, timore, odio, prece, & prezzo, & ogn'altro humano affetto, & rispetto. Qual giuramento si dia in mano del Podestà, & Priori di ciascun Luogo di Terranolfa, nell'atto che esso Commissario andarà à pigliare il possesso di ciascuno d'esi Luoghi,

ghi, sotto il rogito del Podestà, ò d'altro Notaro di essi luoghi respettiuamente, in presenza delli Priori de lì. Et anco mentre nel primo arriuo andarà (secondo il solito) à Macerino, debba sotto rogito di quel Podestà, ò d'altro Notaro, dare idonea sigortà di star'à sindicato, secondo il solito, per se, & sua fameglia, nelle cose concernenti all'offitio.

Dell'audienza da darsi dal Commissario. Cap. V.

IN virtù della presente legge si statuisce, & ordina sia tenuto il Commissario in tutti, & singoli giorni giuridici, la mattina ad vn' hora competente, secondo la qualità de' tempi (premesso il solito suono della campana) sedere al suo solito Bãco della ragione, & iui ascoltando, & intendendo volontieri ogn'vno, & rendendo ragione à chi se gli appresentarà auanti, dimorare, & fermarsi per tanto spatio di tempo, quanto bisognarà (secondo la moltitudine delle cause, & frequenza de' litiganti) & nel detto tempo, & auanti che da detto banco si leui, faccia le sue pronuncie, & decreti, in tutti gli atti, & petitioni, che à sua presen-

za si faranno, Et li Decreti, & pronuncie fatte in altro modo, & tempo, s' intendano & siano nulli, & di nessun valore; Et occorrendo in qualche causa di momento fare alcuna pronuncia, della quale esso Commissario, ò altro Giudice, che rendesse ragione tal volta per all'hora non fosse risoluto, come debba pronunciare, in tal caso debba monire le parti per l'altra prima immediatè seguente audienza, nella quale onninamente debba fare detta pronuncia.

Del salario, & emolumenti del Commissario, & sua Corte. Cap. VI.

Sia la mercede,& prouisione del Cõmissario ordinaria, & annuale di scudi quattro & mezo, da pagarsi secondo che per il passato è stato solito, nel fine del suo vffitio, dalle tre Communità di Terranolfa, Macerino, Purzano, & Fiorenzuola, per eguali parti: ma oltre detto salario (il quale in effetto è debolissimo, & le pene criminali ordinarie) habbia, & conseguir debba gl'infrascritti emolumenti per sue sportule, & propine, scritture, & essecutioni.

In prima nelle cause criminali capitali doue il Reo

Reo veniſſe aſſoluto per ſportule, habbia ſcudi cinque. Et ſe auerrà che per la medeſima cauſa ſiano più gl'inquiſiti, & per vn ſolo proceſſo ſi proceda contro di loro ne ſi paghi la copia ſenõ vna volta, & per vn ſolo, ſe bene harà da ſeruir à tutti; ſe però alcuno d'eſsi inquiſiti non voleſſe cauare di nouo per ſe detta copia, & per vna medeſima ſentenza vengano aſſoluti, habbia ſcudi cinque per ciaſcuno ſin'al numero di due, & così ſcudi dieci, et da due in sù ſcudo vno, et mezo per ciaſcuno, di modo ſe foſſero tre paghino ſcudi vndici, et mezo, ſe quattro ſcudi tredici, et così ſucceſſiuamente ſin'al numero di dodici inquiſiti, et da dodici perſone in sù non paghino coſa alcuna; talmente che per l'aſſolutione ſopradetta non ſi paghi più di venticinque ſcudi in tutto, etiam che gli aſſoluti foſſero mille perſone. Dechiarando che in tal caſo le dette ſportule ſi debbano pagare per egual parte da ciaſcuno de gl'Inquiſiti.

Nelle cauſe doue veniſſe impoſta pena corporale, in caſo che il Reo venga aſſoluto, habbia per ſportule la metà, che hauerebbe nelle cauſe capitali. Et ſe ſaranno più inquiſiti, come di ſopra, s'habbia la medeſima conſideratione reſpettiuamente.

Nelle cauſe doue viene impoſta pena pecuniaria

ria fino alla somma di cento fiorini vno scudo, da quell'in sù, sia che quantità si voglia, mezo fiorino per centinaro, & se saranno più quelli che vengano assoluti, come di sopra, s'habbia la medesima consideratione, & riguardo.

Nelle abolitioni non possa togliere per decreto senon quello, ch'è risoluto nel Capitolo sopra l'Abolitioni.

Per interuento ad essamine de' testimonij in cause criminali ad defensam, vn grosso per ciascun testimonio.

Nelle cause ciuili, quali s'agitaranno seruatis seruandis, & in contradittorio Iudicio, di valuta di fiorini cinquanta, cinque giulij, in quelli che importano cento, due fiorini, & da cento in sù vn fiorino per centinaro.

Item nelle medesime cause ciuili, grandi, ò piccole che siano, habbia per capo soldi mezo grosso per scudo:

Per sigillo, & sottoscrittioni da apponersi in qual si voglia mandato, bol. due.

Per assistẽza d'essamini de' testimonij bol. due.

Per accesso à luogo di differenza, se dentro la Terra baioc. venticinque, se fuori baioc. cinquãta.

Per interpositioni de Decreti à qual si voglia instromento, se in Palazzo vn grosso, se fuori vn giulio.

Tas-

Taſſa per le ſcritture. Cap. VII.

PEr qual ſi voglia proceſſo fatto ad inſtãza de' particolari, bolognini due.

Per caſſature de proceſsi in cauſe capitali, cinque giulij per ciaſcuno, che voglia caſſare, nell'afflittiue di corpo, cinque groſsi, nelle pecuniarie, due carlini per ciaſcuno, come di ſopra.

Per ſigortà in cauſe criminali vn groſſo, in cauſe ciuili, bolognini due per ciaſcuno, che la dà.

Per riſpoſta da farſi à qual ſi voglia querela, due bolognini per ciaſcun querelato, che riſpõda.

Per copia di proceſsi, & altre ſcritture in cauſe ciuili, due bolognini per carta, in criminali, baiocchi tre; purche ogni facciata della carta contenga in ſe dicidotto verſi, & ogni verſo quattro dittioni di più ſillabe.

Per regiſtratura di ſuppliche, & ſentenze aſſolutorie in cauſe capitali, due giulij, nell'afflittiue di corpo, due carlini, nelle pecuniarie, vn giulio per ciaſcun ſupplicante, ouero aſſoluto.

Per inuentario in cauſe capitali, vn fiorino, nell'altre cauſe, cinque groſsi, ancorche foſſe fatto contro più delinquenti dell' iſteſſa cauſa.

Per qual ſi voglia petitione ciuile, due bolo-

gni-

gnini, ancorche gli attori fossero più:

Per qual si voglia risposta, ò replica, ò altr'atto, nelle cause ciuili, vn bolognino, nelle criminali, mezo grosso.

Per produttioni di scritture, due bolognini.

Per essamini de' testimonij, nelle cause ciuili, due bolognini per ciascun testimonio, nelle criminali ad defensam, vn grosso.

Per cassatura di sigortà, vn grosso.

Per copia di ciascuna petitione semplice, due bolognini.

Per ciascun partito di giuramento, due bolognini da pagarsi da chi fà il partito.

Tassa per l'essecutore. Cap. VIII.

PEr cattura de condennati, ò da cõdennarsi in pena della vita, vno scudo, in pena corporale, mezo scudo, in pena pecuniaria, cinque grosi; se però tal catture si faranno in campagna, se dentro à detti luoghi la metà delli sopradetti emolumenti, se piglia alcuno di essi luoghi respettiuamente.

Per essecutioni nelle cause ciuili, sin'alla somma di cinque scudi, vn grosso, da cinque scudi in sù vn bolognino per scudo; pure che detta es-

secu-

secutione non ecceda vno scudo, per qual si voglia somma.

Del sindicato del Commissario. Cap. IX.

SI statuisce & ordina, che tutti, & singoli Officiali deputati, ò da deputarsi al Reggimento di Terranolfa dalli Signori, per il tempo, Superiori, & Padroni, finito il loro offitio, & dopò la venuta del Successore, siano tenuti render debita ragione, & conto di se stessi, & de' loro offitiali, intorno all'operatione & amministratione dell'offitio da loro, & da ciascuno di essi essercitato, & per essecutione, & compimento di quest'ordine, li Priori, che risiederãno in quel tempo nella Terranolfa debbano fare deputatione di tre huomini, vno per Communità, sagaci, & da bene per Sindici, & Sindicatori del detto Commissario, Et per Notaro della causa debba seruire quello, che sarà deputato in quel tẽpo dalle Communità, li quali così deputati & eletti, debbano far publicare per li Baliui nelli luoghi di Terranolfa, chiunque si senta grauato, & pretẽde hauer riceuuto torto, pregiuditio, & ingiustitia nell'amministratione dell'offitio del già Commis-

missario,compariſca da eſsi Sindici,che ne riportarà buona & eſpedita giuſtitia, & fatto queſto eſpedirãno detta cauſa in termine di cinque giorni, delli quali tre primi ſeruano à porgere, & riceuere querele,alle quali ſia tenuto eſſo Commiſſario riſpondere, ſubito che ſaranno date, confeſſando, ò negando le coſe in eſſe contenute; acciò li querelanti habbiano tempo, & commodità di prouare la loro intentione, & ſe in detti tre giorni non ſarà data querela, poſſano li Sindicatori l'iſteſſo giorno, nell'vltima hora di eſſo, dare, & promulgare la loro ſentenza aſſolutoria à fauore del Sindicato: ma ſe vi ſaranno querele, all'hora, & in tal caſo, ſi procederà all'eſpeditione di eſſe, & di tutta la cauſa,ne gli altri due giorni,ammettẽdo ogni ſorte di probatione di ragione in ſimili cauſe ammiſsibile; procedendo cõ breuità ſommariamente, ſenza ſtrepito & figura di giuditio, in giorni feriati & non feriati, ogni ſolennità poſtpoſta,di modo, & talmẽte, che l'vltimo giorno quinto, debbano hauer eſpedita ogni querela, proceſſo, & detto ſindicato, per ſentenza aſſolutoria, ò condennatoria, ſecondo giudicaranno comportar la giuſtitia, dalla qual ſentenza, ſe ſarà data de iuris peritorum voto, & conſilio, non ſi poſſa in modo alcuno reclamare, nè appellare.

Dechia-

Dechiarando inoltre, che se saranno passati detti cinque giorni, & come di sopra non sarà espedita detta causa per sentenza; La giurisdittione di detti Sindici s'intenda espirata, & l'offitiale assoluto ipso iure.

Del Magistrato, & offitio de' Priori. Cap. X.

PEr leuare ogni scusa d'ignoranza,che si potesse allegare da' Priori, & rimediare alle malitie, & trascuraggini, S'ordina,che di continuo debbano assistere li Priori al Reggimento de' detti luoghi,secondo che per il passato è stato solito,il Bossolo de' quali (ogni volta che occorrerà) si debba fare & rinouare con saputa, & participatione del publico Conseglio, il quale à tal opera deputarà quegli huomini, che li pareranno, in numero solito,quali in compagnia de' Priori in quel tempo residenti, habbiano piena, & ampla autorità di fare, & rinouare detto Bossolo, quali huomini in tal modo deputati, insieme con detti Priori, & il loro Podestà, acciò vn'opera tale, & atto simile, hauendo buon principio,sortisca anco buon fine, auanti che vẽgano alla rinouatione di detto Bossolo,debbano conferirsi in Chiesa, & iui assistere

alla celebratione della Messa dello Spirito Santo, inuocando il Diuino fauore & aiuto in detto negotio. Et fatto questo si descriuano dal detto Podestà tutti quegli Huomini di ciascuna Vniuersità nel suo luogo respettiuamente, quali (secondo il loro giuditio) conosceranno esser atti all'offitio del Priorato, cioè vno per fuoco, seruãdo quãto si dirà nel seguente Capitolo, delli quali accõpagnando insieme, & mettendo in vna palla di cera (secondo il solito del luogo) quel numerò di persone de' Priori, ch'è consueto in ciascuno di detti luoghi: Auuertendo sempre di mettere per Capo priore in ciascuna palla, vno, che sia alquãto prattico, & intelligente, & fatto questo si metteranno nel solito bossolo, sigillandolo co'l publico sigillo, & rinchiudendolo nella cassa della Cõmunità. Et si facciano anco separatamente li Spicciolati, sì de' Capo priori; come de gli altri, secondo il consueto del luogo, qual consueto si douerà anco osseruare nel modo di estraher' essi Priori, quali douerannno pigliare il solito giuramento, & ministrare il loro offitio con ogni fedeltà, & con ogni diligenza possibile, & particolarmente nel riscuotere li datij soliti, nel che se alcun Priorato mancasse d'ogni diligenza possibile di riscuotere come di sopra, & far esseguire,

in

in tal caso che manchi di detta diligẽza essi Priori sian' obligati à pagare del loro quel tanto, che doueano riscuotere nel tempo del loro Priorato, & alli tempi debiti non manchino buttare la colta secondo il solito.

Dechiarando inoltre, che l'offitio del Priorato debba durare tre mesi, & quindici giorni auanti il fine di ciascun Priorato (congregato il publico Cõseglio) si debba fare l'estrattione di quelli, che per gli altri tre mesi haueranno à gouernare, mettendo tutte le palle, che saranno nel bossolo insieme, contandole publicamente, delle quali vna sola, si debba cauar' à sorte, & quelli che in essa saranno notati, & descritti, debbano, & s'intendano esser Priori di detti luoghi, seruandosi di continuo tal'ordine, quali Priori così estratti, nel principio del lor'offitio, debbano giurare in mano del Podestà, di bene, & diligentemente esser citar l'offitio, & quello durante, prestar'ogni fauore opportuno alla Giustitia, & Ministri d'essa; Vedere, & far riuedere Terre, & Territorio di detta Communità, & non permettere, che siano occupate da alcuno, ouero da alcuna Communità, & fare tutte l'altre cose che sono tenuti, tanto per forma di ragione, quanto secondo ogni altra laudabile consuetudine, rimosso dalli loro

animi, timore, odio, prece, prezzo, & ogn'altro humano affetto.

Dell'autorità de' Priori. Cap. XI.

Occorrendo tal volta facende così vrgenti, che non patiscano dilatione di tempo, senza gran pregiuditio della Communità, & non essendo bene per ogni poca cosa, far incommodità al popolo, con raddunanza di consigli, Si dà autorità alli Priori, che per seruitio publico (ne' casi sopradetti) possano fare commandamento (à chi li pare espediente) penato di due giulij, contro gl'inobedienti, d'applicarsi alla Communità & Corte per vgual parte.

Delle persone inhabili all'offitio del Priorato. Cap. XII.

Si statuisce, & ordina, che nel fare del Bossolo non si mettano ad offitio alcuno solito à darsi per Bossolo, persona c'habbia lite con la Communità, ò li sia debitore di qual si voglia picciola somma; Et perche potria

tria nascere il debito, ò lite, dopò l'imbossolatione; S'ordina parimente che nel far l'estrattione se alcuno delli estratti è debitore del publico, se in quel giorno istesso non paga intieramente quanto deue, essendo presente, & s'è absente, prima che giuri l'offitio, s' intenda per quel trimestre inhabile ad essercitare dett'offitio, ò parimẽte chi hà lite, ò pretensione con la Communità, se il medesimo giorno dell'estrattione, ò prima che giuri l'offitio non li cede, s'intenda inhabile parimente, & si caui vn'altro nel suo luogo, nè s'imbossoli alcun figliuolo di fameglia, & che non sia d'età almeno di vent'anni.

Del sigillo, & scriuer lettere della Communità. Cap. XIII.

IL sigillo della Communità il cui impronto rappresenta l'autorità & cõsenso publico, oltre che douerà conseruarsi nel modo che si dirà nel Capitolo x x. dell'offitio del Camerlengo, si douerà auuertire che li Priori, quali risiederanno per li tempi, non possano fare, nè sigillare lettere di tenore alcuno sotto nome della Communità, senza licenza & consenso del Conseglio, eccetto let-

tere

tere ſemplici di raccomandatione, & quelle che foſſero in euidente vtilità del publico, & queſto ſi faccia con conſenſo delli Priori, Camerlengo, & Sindico, ò maggior parte d'eſsi, & li contrauenienti à tali ordini incorrano in pena di ſcudi cinque per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta.

Dell'offitio del Podeſtà. Cap. XIIII.

SEguendo la conſuetudine antica, debbano detti luoghi hauer vn Notaro legale, & da bene per Podeſtà, l'autorità & giuriſdittione del quale ſia di vedere, conoſcere, & terminare le cauſe ciuili, che auanti à lui (da particolari di detti luoghi) ſi vorranno agitare, & le criminali anchora, per via di querela, & doue la criminalità non ſia di momento, nè vi ſia interuenuto ſangue, non intendendo in tali cauſe, & in quelle d'importãza far pregiudicio alcuno alla giuriſdittione de' Padroni maggiori, & de' ſuoi Commiſſarij: Ma ſia la ſua ſpecial cura aſsiſtere alla celebratione di tutti li Conſegli, & quelli, & le Riformanze publiche ſcriuere, & annotare, & ſia vero, & particolar Giudice de tutti danni dati, che nel territorio de' ſopradetti luoghi ſi com-

commetteranno, & à lui,& non ad altri, ſpetti il far pagar le pene alli dannificanti, & l'elettione, & deputatione del detto Podeſtà ſi debba fare (quando occorerà) in publico Conſeglio, vincẽdoſi per due parti delle tre, che nel detto Conſeglio aſsiſteranno, Et il ſuo offitio duri, & durar debba per ſei meſi, ſecondo il ſolito, & li ſuoi emolumenti ſiano l'iſteſsi, che vengono alli Cõmiſſarij,ſecondo la forma del preſente Statuto, & de tutti ne debba fare partecipe la Communità per la metà, & l'altra metà ſia ſua,in luogo di ſalario: & perche non ſia defraudato de gli emolumenti, & la giuriſdittione della Communità intorno alli danni dati ſminuita, ſi prohibiſce che ſotto pena d'vno ſcudo, non ſia alcuno, che faccia l'inquiſitione auanti al Commiſſario, trouandoſi il Podeſtà preſente.

Del Conſeglio generale. Cap. XV.

LA congregatione del publico, & general Conſeglio ſi debba fare (per maggior commodità de gli huomini) in giorni feſtiui, non venendo però alla giornata occorrenza di negotij tali, che non patiſcano dilatione di tempo,& per farlo ſi debba

vn giorno per l'altro farlo intimare, & bandire dal publico Baliuo,& al giorno,& hora deputata debba comparire in detto Conſeglio vn' Huomo per fuoco, & iui aſsiſtere ſin tanto che ſarà fatta deliberatione, & riſolutione ſopra le coſe,che per ſeruitio del publico, ſaranno propoſte dalli Priori reſidenti, & in detto Conſeglio ſia lecito à ciaſcuno (hauuto prima il giuramento in mano del Podeſtà de bono publico conſuleñ) conſultare ſopra le propoſte,quel tanto che giudicarà tornar in vtilità & honore della Communità, annotandoſi, & ſcriuendoſi il parere di ciaſcuno, dal Podeſtà, & quel conſulto c' hauerà più confermationi ſi debba metter'à partito, & quello s'intenda vinto, & ottenuto, il che per due parti delle tre ſarà approbato,& confermato, ouero à voce viua, ò per ſuffragij, & faue, imboſſolandoſi ſecondo il ſtilo,& coſtume antico, & il detto Conſeglio s'intenda in numero perfetto eſſer radunato, ogni volta che v'interuerrà il numero di vẽti Huomini, computatici li Priori, & ogni volta che chi ſi ſia del Conſeglio faccia inſtanza che il conſulto ſi metta à boſſolo per faue, non ſi poſſa far'à voce viua, ò in altro modo, che con le faue, come di ſopra.

Del-

Dell'offitio del Sindico. Cap. XVI.

ACciò le Communità di Terranolfa meglio siano aiutate & difese, Si statuisce & ordina, che ciascuna di esse habbia di continuo vno Sindico, & Procuratore, il quale sia de' più idonei del luogo, & si debba eleggere dalli Priori pro tempore, & pallottarsi in Conseglio, sempre vn Mese auanti che finisca il tempo del Sindico che sarà, & quello che in detto Conseglio sarà vinto legitimamẽte per Sindico, debba per vn'anno intiero (co'l suo giuramento da darsegli, nel modo & forma, che si dà à gli altri offitiali) difendere le ragioni, cose, & beni della Communità, & fare tutte le cose, che saranno necessarie, à difesa delle ragioni della sua Communità, & ogni volta che bisognarà, & giudicarà tornare à proposito del Publico, contro Commissarij, Priori, & altri Offitiali, à nome della Communità, & per ogni interesse di essa, far protestanze à voce, & in scriptis, secondo che occorrerà, & non permettere che le strade, ò altri beni Communali siano occupati, & vsurpati da nessuno, & terminare con qual si voglia persona, che dentro, ò fuori

di detti Castelli haueſſero beni contigui cõ quelli della Communità. Con queſto però, che quanto à detta terminatione, debba procurarla,& che ſi faccia da eſſo Sindico, con interuento, & conſenſo de' Priori, & Camerlengo della Communità. Auuertendo eſſo Sindico di eſſercitare detto ſuo offitio in ogni coſa con buona fede,& ſenza alcuna fraude; ſotto pena della perdita del ſuo ſalario, qual debba darſeli alla fine del ſuo offitio, & acciò il tutto faccia diligentemente, eſſo ſalario ſia vn giulio il meſe per vn'anno. Et di più eſſo Sindico guadagni baiocchi due per ſcudo di tutte le cauſe,che ſaranno in controuerſia auanti il Giudice, quali eſſo Sindico farà ſpedire,& queſt'offitio non ſi poſſa ricuſare; ſotto pena di tre ſcudi,& ſe commetterà fraude in negotio alcuno, incorra nella pena ad arbitrio del Giudice, oltre la perdita del ſalario, & rifaccia tutte ſpeſe, danni, & intereſsi, che per tal fraude patiſſe la Communità.

Delli tumultuanti in Conſeglio. Cap. XVII.

SI ſtatuiſce, & ordina, che radunato che ſarà il Conſeglio, & lette le propoſte, à neſſuno aſsiſtente in detto Conſeglio ſia lecito interrompere

pere li consulenti con parlare, ò far romore in qual si voglia altro modo, & chi conseglia non possa, nè debba sotto colore, ò pretesto alcuno, cõsultar cosa che non spetti, & concerna alle proposte; sotto pena di due carlini per ciascuno, che contrauerrà alle cose contenute in questo Capitolo, tanto circa impedire li consulenti con parlare, ò fare altro romore, quanto anco in consultar cosa alcuna fuora delle proposte, & per ciascuna volta.

Che li Priori debbano mandare in essecutione le risolutioni fatte durante il loro offitio.

Cap. XVIII.

SI statuisce & ordina, che li Priori, che risiederanno per li tempi, debbano, & sian'obligati esseguire, & adempire tutto quello che al tempo del loro offitio per vtilità del publico, verrà ordinato dal Conseglio, con ogni prestezza & diligenza, & mancando di essleguirlo, ò pure se però saranno di tal sorte, che la loro espeditione meriti longhezza di tempo, se non l'haueranno incaminato di modo, che per li loro successori si debbano effettuare, incorrano nella pena d'vno scudo per ciascuno, & per ciascuna volta, d'applicar-

si per vn terzo alla Communità, vn terzo alla Corte, & vn terzo alli Priori successori; Et alcuno d'esi Priori dal giorno che sono estratti, per tutto il tempo che durarà il loro Priorato, non possano conuenire, nè esser conuenuti per qual si voglia causa ciuile d'alcuno d'esi, propria, & particolare.

Sopra quelli del cui interesse si tratta in Conseglio. Cap. XIX.

NE moue alle volte il rispetto della presenza di quelli del cui interesse si parla, ò à tacere, ò à dire, & consultar cose, che realmente giudichiamo contro l'vtile, & honor publico; Però è parso ordinare, che ogni volta che occorrerà trattarsi in Conseglio del fatto, & interesse d'alcuna persona particolare, li Priori, & il Podestà residenti siano tenuti à far partire da detto Conseglio quel tale interessato, di modo tale, che non possa hauer notitia di quello, che sopra il fatto, & causa sua dalli Consiglieri si hà da ragionare all'hora, & dopò finito il tutto di detta causa, quello che s'è partito possa ritornare all'altre proposte.

Del-

Dell'offitio del Camerlengo. Cap. XX.

E' Molto necessario appresso vna ben gouernata Communità, che di continuo vi sia vno, che de' beni spettanti al generale, ne pigli particolar protettione, & cura: Per questo è parso molto à proposito statuire, & ordinare, che nelli detti luoghi, ogni volta che si cauaranno li Priori si caui anco insieme vn Camerlengo al qual' offitio si debbano imbossolare huomini più atti, facoltosi, & commodi del Luogo, & cominci ad essercitare, hauuto prima il giuramento nel modo che giurano gli altri offitiali, di essercitar bene, & diligentemente questo suo offitio, & esso Camerlengo douerà riceuere con diligente inuentario, nel qual si noti ogni cosa, eccetto li denari, che si notano nel libro dell'entrate, & vscite della Communità, & eccetto le cose, che sono dentro la Cassa del Bossolo, qual inuentario dell'altre cose si faccia sotto il rogito del Podestà, & con la presenza de' Priori, tutte & singole robbe, & frutti di qual si voglia sorte, & ogn'altra cosa mobile della Communità, à peso, numero, & misura respettiuamente, secondo la qualità delle cose, delle quali esso non possa, nè

deb-

debba in modo alcuno disponere in altro, che di conseruarle, senza espresso ordine del Conseglio, nè pagare cosa alcuna, senon come li venga la Bolletta sigillata co'l sigillo publico, & tenere vn libro doue si registrino l'entrate, & vscite de' denari della Communità. Et perche le scritture, libri, sigillo, & bossolo de' Magistrati sono più importanti dell'altre cose. Si statuisce, & ordina, che della cassa, doue queste si tengono, ò terranno (se bene saranno, secondo il solito, sotto la custodia di esso Camerlengo) ne debba anco tenere vna chiaue di essa cassa, oltre quella del Camerlengo, il Capo Priore pro tempore, & vn'altra il Sindico, con le quali tre chiaui diuerse, si tenga essa Cassa serrata, ne s'apra senza l'interuento di esso Capo priore & Sindico, quali in caso d' impedimento loro, diano le chiaui à gli altri Priori, che in luogo loro doueranno interuenire, sempre che s'aprirà & serrarà; Et detto Camerlengo harà anco cura (a' tempi debiti) di dare à lauoreccio le terre del Commune, & far fitti, & locationi, con saputa prima del Conseglio, doue si pallotti chi, & come pigli detti beni à lauoreccio, ò in altro modo. Et esso Camerlengo nel fine del suo offitio, debba render conto in presenza de' Priori, & Camerlengo, che succedono, &

sotto

sotto rogito dell'istesso Podestà, restituire le cose inuentariate,& l'altre, che li peruenissero in mano,nell'atto che le riceue,debba farle notare à piedi di detto inuentario,nel modo & forma, che s'è detto dell'altre cose, con notarui anco da chi le piglia, & resi detti conti, & restituito quello che deue, esso Podestà, & Priori, debbano far quietãza al detto Camerlengo,con rogito in forma.

Sopra l'offitio del Baliuo: Cap. XXI.

Sia, & debba essere sollecito, & fedele il baliuo di detti luoghi, nell'essercitare il suo offitio, & habbia (oltre il salario,che farà conuentione con quella Communità, c' hauerà da seruire) à darseli gl'infrascritti emolumenti.

Per citatione da farsi fra gli huomini di detti luoghi, vn quattrino per citatione se si farà dentro detti luoghi, se fuori due: se si farà ad instanza de' forastieri, il doppio.

Per presentatione de mandati, se dentro vn baiocco, se fuori, baiocchi due.

Per immissione in possesso de' beni stabili, baiocchi cinque, per ciascuna essecutione ciuile, se dentro, vn quattrino, se fuori, due quattrini per scudo.

Per

Per bandimento de possessioni ad instanza de' particolari, vn quattrino per pezzo di terra da bandirsi.

Per bandi de pegni, vn bolognino per bando.

Sopra li stimatori, & lor'offitio. Cap. XXII.

DEuono essere li stimatori persone di giuditio, prattiche,& di conscienza; Però s'ordina, che li Priori à cui spettarà fare tal elettione habbiano l'occhio di non deputare per stimatori huomini, che delle qualità sopradette siano priui, L'offitio de' detti stimatori durarà vn'anno, & l'anno cominciarà il primo di Gennaro, & per maggior commodità, saranno due per ciascun luogo di Terranolfa, & hauuto c'haueranno il solito giuramento, sian'obligati ad instanza di qual si voglia, andare à vedere, & stimare tutti danni di qualunche sorte si siano, fatti nel territorio,& giurisdittione de' detti luoghi: Et perche alle volte v'occorrono danni, che non patiscono dilatione di tempo, che v'anderia à cercar li stimatori, s'ordina che tal danni si possano far stimare da qual si voglia persona; purche non sia della fameglia c'hauerà riceuuto il danno,ò di chi l'hauerà fatto, ò affine, & consanguineo in

secondo grado, & detti stimatori per loro mercede habbiano per ciascuna stima à piano, baiocco vno, & à monte, baiocchi due. Et ricusando andar'à stimare, caschino in pena d'vn giulio per ciascuno, & per ciascuna volta.

Dell'entrate della Communità, & loro appalti. Cap. XXIII.

Siano solleciti, & vigilanti quelli, che al gouerno del Publico attendono al vendere & appaltare, dare à lauoreccio, ò in altro modo affittare l'entrate, & beni della Communità con quel maggior auantaggio, che sarà possibile, & à tal effetto si statuisce, & ordina, che ogni volta che occorrerà appaltare detti beni, & entrate, sempre debbano precedere tre Bandi, da farsi per il Baliuo, tre giorni auanti, vno per giorno, & non si possano fare tali appalti senon in publico Conseglio, & in giorno Festiuo. Et li Priori, & Communità habbiano auttorità di fare quegli Ordini, & Capitoli, sopra detti appalti, che à loro pareranno espedienti, & opportuni, hauẽdo sempre l'occhio all'vtile, & beneficio del publico.

Sopra la conſeruatione delle Fontane. Cap. XXIIII.

SI ſtatuiſce, & ordina, che non ſia perſona alcuna, che ardiſchi, ò preſumi lauar panni, macerare, ò fare altra bruttura, ò ſozzura, & ſporcitia, non ſolo dentro le fontane, & nelle troſcie, ma ne anco per quattro piedi lungi da eſſe; ſotto pena di cinque giulij per ciaſcuno, che contrafarà, & per ciaſcuna volta; alla qual pena ſia tenuto il padrone, ò il capo di caſa doue ſtà quella perſona, che contrauerrà.

Sopra le differenze de' termini, ſenaite, limiti, & ſtrade. Cap. XXV.

SE ſopra termini, ſenaite, limiti, & ſtrade naſceſſe differenza, ò controuerſia alcuna. Si ſtatuiſce, & ordina, che il Giudice auanti al quale ſarà fatta inſtanza, debba aſtringere le parti ad eleggere due huomini, vno per parte, che ſiano informati, & in caſo di diſcordia tra eſsi eletti, ſi eleggerà il terzo non ſoſpetto alle parti, li quali debbano fra otto giorni, terminare tali differenze con buona fede, & ſenza fraude, & ſtrepito, &

figura di giuditio, & tutto quello, che da due de gli eletti sarà dechiarato, deciso, & terminato, debba essere osseruato, & adempito dalle parti; sotto pena di cinque giulij per ciascun contrauenìente, & per ciascuna volta.

Sopra le strade da darsi a' vicini. Cap. XXVI.

SE accaderà che alcuno non habbia strada per andare alla sua possessione, Il giudice che ne sarà ricercato, astringa per debito del suo offitio, il conuicino à venderli tanto terreno, quanto basti per detta strada, in quella parte doue sarà manco danno al vicino, & se gli paghi il dupplicato prezzo, che valeria à giuditio di due huomini communemente da eleggersi, & se li due non saranno d'accordo, s'elegga il terzo non sospetto alle parti, & quello che dichiareranno due de gli eletti si mandi ad effecutione, & chi fosse renitente à quest'ordine, incorra in pena di cinque giulij: & nondimeno si mandi ad effecutione.

Del Giudice, che desse licenza delle cose vietate. Cap. XXVII.

DEsiderandosi l'osseruanza de' presenti Sta-

tuti, s'ordina espressamente, che il Commissario, & Giudice per il tempo, non possa, nè debba concedere licenza delle cose vietate, secondo la forma del presente Statuto; sotto pena d'vno scudo per ciascuna volta, da ritenersegli del suo salario, ò altrimenti nel tempo del suo Sindicato, senza diminutione alcuna.

Delli crediti della Communità da esigersi da' forastieri. Cap. XXVIII.

DEsiderando che li Camerlenghi, & Esattori delle Communità con facilità conseguiscano li crediti, & l'impositioni, che alla giornata occorreranno. S'ordina, & statuisce, che li lauoratori delle possessioni de' forastieri esistenti nel territorio de' detti luoghi, siano tenuti delli frutti, che raccolgono nelle dette possessioni tangenti per parte al vero padrone, pagare tutte le datiue, per la rata che tocca alli padroni, da imporsi per il tempo dalle Cõmunità, & à maggior cautela, auanti che essi lauoratori rendano la parte alli padroni, facciano diligenza, & cerchino dalli Priori, & Camerlengo per il tempo, se il Padrone deue pagare al Commune cosa alcuna; altrimente consegnando li frutti, & non facen-

facendo questa diligenza siano tenuti del loro proprio.

Di quelli che comprassero liti, ò ragioni de forastieri. Cap. XXIX.

PEr conseruatione della pace, & tranquillo viuere di detti luoghi. Si statuisce, & ordina, che nessuna persona possa, ò debba in modo alcuno comprar liti, ragioni, ò pretensioni di cosa alcuna, che sia litigiosa, ò che non sia liquida, & chiara, da alcun forastiero, contro alcuno de gli huomini di detti luoghi, ò habitanti in essi; sotto pena di venticinque giulij, per ciascuno che contrafacesse, & per ciascuna volta, & sia priuo d'ogni offitio, & la compra delle cose sopradette prohibite, fatta in tal modo, ipso iure sia nulla.

Contra quelli che buttassero sozzura nelle strade. Cap. XXX.

SI statuisce, & ordina, che nessuna persona habbia ardire di buttare, ò far buttare alcuna bruttura, ò sozzura; come sterco, orina, ò qual si voglia altra cosa che puzzi, ouero imbratti la strada, così di giorno; come di notte, nelle strade publi-

publiche ; ſotto pena d'vn giulio per ciaſcuno,& per ciaſcuna volta,& nella medeſima pena incorra chi non ſpazzarà auanti la caſa ogni Sabbato, dal primo di Maggio ſino per tutto Settembre.

Delle vindemie, & tempo da farſi. Cap. XXXI.

VOlendo ſeguire l'antico coſtume,ſi ſtatuiſce & ordina, che neſſuno poſſa dar principio alle vindemie, ſenon in quel tempo che ſarà riſoluto, & ordinato in publico Conſeglio, da celebrarſi annualmẽte à tal'effetto, il giorno di Sant'Angelo di Settembre; ſotto pena di cinque giulij per ciaſcun contrafaciente,& per ciaſcuna volta; Nè il Commiſſario poſſa dar licenza,& ſe la deſſe non vaglia, nè ſcuſi dalla pena il delinquente; Et in queſto Statuto non ſia compreſo il cogliere il moſcatello, perche ſi matura più preſto di detto tempo.

Contro quelli, che piantaſſero appreſſo li termini. Cap. XXXII.

SI ſtatuiſce, & ordina, che non ſia perſona alcuna, che ardiſca piantare alcuna ſorte d'alberi

beri appresso li termini affissi fra vna possessione & l'altra, ò per confino di strade vicinali, per tre piedi di pertica almeno, & volendo far limite debba lasciar vn piede almeno, fra la piantata, & il termino; sotto pena di cinque giulij per ciascuno contrafaciente, & per ciascuna volta, & la distruttione della piantata.

De gli Alberi, che sopraſtanno alle possessioni d'altri. Cap. XXXIII.

SI statuisce, & ordina, che nessuna persona possa, nè debba hauer'alberi pendenti, & sopraſtanti, di qual si voglia sorte, alle possessioni de' conuicini, se li rami d'essi non saranno alti dalla terra per dieci piedi, di modo che, sendo di minor altezza, & più bassi, si possano senza incorso di pena alcuna, mozzare da quelli, alle cui possessioni sopraſtanno, fattane prima vna giudicial richiesta, & intimatione, con termine di tre giorni correnti, al padrone dell'Arbore, à tagliare.

Sopra la reparatione delle Mura Castellane. Cap. XXXIV.

SE per sorte le Mura Castellane d'alcuno de' detti luoghi cascassero, ò minacciassero ruina,

na, siano tenuti, & debbano quelli, che haueràno le case contigue à dette mura, ripararle, resarcirle, & rifarle à sue proprie spese; purche gli sia data dalla Communità, la prouisione di calce à bastanza, la quale li Priori, Sindico, & Camerlengo per li tempi, subito che si veda, che le Mura caschino, ò minacciano rouina, debbano in termine di tre giorni prouederla, assignarli, & intimarli alli detti padroni delle case contigue, quali padroni siano poi tenuti fra termine d'otto giorni rifarle, & passati li detti otto giorni, dopò l'intimatione, il Sindico & Camerlengo del luogo, debbano hauerle fatte risarcire con la detta calce, & fare con il braccio del Podestà, essequire Manu Regia, per il resto della spesa, contra li padroni delle dette case contigue; sotto pena di due altri scudi per ciascuno di essi Camerlengo & Sindico, in caso che alcuno d'essi contrauenga à quanto se gliè in ciò imposto, & alcuno d'essi due non si possa in ciò scusare per la colpa dell'altro, & questo siano tenuti à fare fra termine d'otto giorni dopò l'intimatione fattali; sotto pena di venticinque giulij, nella qual pena incorrano anco li Priori, & ciascuno d'essi, & il Sindico, & Camerlengo, che mancasse à quanto s'è detto.

Sopra

Sopra li Destri, & modo di tenerli coperti. Cap. XXXV.

PErche il fetore, & puzza suol'apportare detrimento grandissimo alli luoghi per la corruttione, & infettione dell'aria, che indi ne suole succedere; Però si statuisce, & ordina, che qualunque hauerà Destri in detti luoghi li debbano coprire, & serrare con calce, arena, & sassi fin'à terra, & iui far la fossa murata, & coperta; sotto pena di giulij cinque per ciascuno, & per ciascuna volta, & ogni volta che detta copertura, serratura, ò fossa crepasse, ouero in altro modo buttasse fuora, ò si vedesse sterco, ò altra bruttura, che ci fosse, sotto l'istessa pena debba hauerlo ben raccommodato fra termine di tre giorni, quali passati Il Sindico di quel luogo, sotto pena à lui di tre giulij, debba fare instanza al Podestà che s'astringa in Palazzo il contrafaciente, nè si rilassi fin'à finita l'opera, & pagata detta pena della contrauentione, come di sopra.

De' Terrazzani, che facessero legna, ò cauassero piante dal territorio. Cap. XXXVI.

SI statuisce, & ordina, che non possano, nè

debbano li Terrazzani d'alcuno di detti luoghi di Terranolfa, quali non habitaranno, fare, ò tagliar legne di qual si voglia sorte, nè cauar piante nelli beni di quel Commune dou'è Terrazzano, & non habita, per portarle fuori del territorio di esso Commune; sotto pena di cinque giulij per ciascuna soma, per ciascuna pianta, & per ciascuna volta, che contrauerrà à quanto di sopra respettiuamente.

La fine del Primo Libro.

Sopra le Cause Ciuili di detti Luoghi. Libro Secondo.

CAP. I.

SE non ci fosse la Giustitia, & Essecutori, & Ministri di essa, con difficoltà l'huomo potria conseguire, conseruare, & difendere il suo; Però si statuisce & ordina, che il Commissario & Rettore di detti Luoghi, sia obligato ciascun giorno giuridico, per vn'hora almeno, la mattina, precedendoui il suono della campana, secondo il solito, risedere in Palazzo, & al banco della ragione, à rendere, & amministrare giustitia in tutte & singole cause, à ciascuno che ne farà instanza, & in qual si voglia atto, & comparsa debba fare la sua conueneuole pronuncia diffinitiua, ò interlocutoria, auanti che si parta da Banco, Et se tal volta in qualche pronuntia d'importanza il giudice non fosse all'hora risoluto, debba monir le parti per la prossima immediatè seguente audienza, nella quale debba onninamente fare detta pronuntia, Et le pronun-

tie fatte contro detta forma,& fuori di Banco ipso iure siano nulle, & da esse non possa risultare, ò nascere attione alcuna; Et se tal volta in qualche pronuntia d'importanza il Giudice non fosse all'hora risoluto, debba monir le parti per la prossima immediatè seguente audienza, nella quale debba onninamente fare detta pronuntia.

Delle citationi,& modo di procedere nelle cause ciuili. Cap. II.

LA citatione la quale già molti secoli sono, per legge Diuina, naturale, canonica, & ciuile è stata introdotta, senza dubio alcuno è fondamento principale di ciascuna lite; Però con la presente legge s'ordina, che le citationi nelle cause ciuili, necessariamente si debbano fare; & acciò habbiano forza, vigore, efficacia, & validità, si debbano fare vn giorno per l'altro, & non altrimente, & basti vna sola citatione fatta personalmente, ò non potendosi hauer commodità della persona del reo, si faccino due citationi in due diuersi giorni à casa,nel tempo che vi sia in casa qualch'vno de gli habitatori, che habitino con esso da citarsi della sua solita habitatione, & se

nel

nel termine della citatione (nel modo come di sopra fatta) il reo non comparisca, si relassi contro lui, in contumacia, l'essecutione, procedendo all'essecutione reale, & personale, ad arbitrio & elettione del creditore, passati tre giorni dopò che sarà intimata al reo la relassatione dell'essecutione, la qual intimatione basta si faccia vna volta à casa; purche (come di sopra) vi sia alcuno de gli habitatori, non potendosi fare personalmente, facendo relatione appresso gli atti, tãto dell'intimatione, quanto delle citationi, & del modo come sono fatte, & se nel termine delle sopradette citationi alcuno cõparirà legitimamente, & adimanderà la copia della petitione con il termine à rispondere, se li debba concedere, & dare à spese dell'attore, con termine di tre giorni correnti à rispondere, nel qual termine se comparirà & confessarà il contenuto nella petitione, & adimanderà il termine à pagare, se gli concedano dieci giorni di tempo, qual termine passato, & non essendo sodisfatto l'attore, se li faccia l'essecutione reale, & personale, ad arbitrio, come di sopra: ma se negarà le cose contenute nella petitione, si debba contestare la lite, giurare di calunnia, & prefiggere il termine di cinque giorni all'vna parte, & all'altra à prouare, & nel

pro-

progresso della causa gli altri termini si diano ad arbitrio del Giudice, hauuto riguardo alla qualità della causa, Et se il reo, ò in contumacia, ò comparendo succumberà nella causa, & l'attore prima debba far far'essecutione nelli mobili, se ci saranno, à sofficienza del credito, senon nelli stabili, che vi siano del debitore, senza la sua casa, nella quale per vltimo, in difetto de gli altri stabili si possa esseguire. Et volendo il debitore offerirli bestiami, che siano à sofficienza del debito, debba il creditore, ò essecutore pigliarli, & lasciare d'esseguir in altro: ma non volendo esso debitore eleggere di dare bestiame, s'esseguisca come di sopra, & in tal caso li bestiami si lascino per vltimo, in difetto de gli altri beni, & il termine della ricuperatione d'essi sia di venti giorni, rifatte però prima al creditore le spese legitimamente fatte, & se nel termine sopradetto, il reo non ricuperarà la tenuta, all'hora & in tal caso, per il secondo decreto si ponga in tenuta detto attore, & al reo (il quale à tal'atto sarà citato) se gli assegnino dieci altri giorni di termine à reluere, & ricuperare detta tenuta, & non comparendo, ne ricuperando (nel modo come di sopra) la detta tenuta nelli termini sopradetti, all'hora li beni dati in tenuta, ò essecutione si subastino,

ſtino, & adiudichino al più offerente, trouandoſi compratore: ma non ſi trouando, s'adiudichino al creditore, per la concorrente quantità del ſuo credito, & ſpeſe fatte, à ſtima di due huomini prattichi nella contrada doue ſtanno li beni, ad elettione del Giudice, & à tal'adiudicatione ſia citato il reo vn giorno per l'altro, & fatta l'adiudicatione per il ſecondo & vltimo decreto, nel modo come di ſopra, al reo non ſia più lecito ricuperar detti beni. Et ſe l'eſſecutione ſi farà in robbe mobili, ò ſemouenti, come di ſopra, all'hora & in tal caſo li pegni pigliati per eſſecutione ſi debbano ſubhaſtare, & vendere nel modo infraſcritto, cioè, che per il baliuo ſi debbano fare tre Bandi, in tre diuerſi giorni, publicamente bandendoli, & nell'vltimo Bando ſi debbano dare, & adiudicare al più offerente, & di tutte le coſe predette ſi debba far relatione appreſſo gli atti della Corte per il publico Baliuo, & fatto che ſarà, non trouandoſi à vendere, il giudice per il prezzo da ſtimarſi l'adiudichi al creditore, dando al reo il termine di dieci giorni, à reluere detti pegni, il qual termine paſſato, il debitore non ſia più ammeſſo alla ricuperatione d'eſsi, ſenon del prezzo che ſopr'auanzaſſe al debito.

Delle

Delle cause summarie, & essecutiue. Cap. III.

ET perche non si conuiene, che le cause di poco momento si faccino immortali; per tanto conformandosi in ciò con il stilo dell'altre Corte; Si statuisce, & ordina, che il giudice auanti al quale sarà fatta instanza per l'essecutione di cause, che importino per sin'alla somma di cinque giulij si debba espedire summariamente, senza strepito, & figura di giuditio, & così le cause di pouere, & miserabili persone, & anco de' forastieri, & per causa di mercede, costando il loro credito legitimamente; purche il debitore sia presente in giuditio, ouero sia citato legitimamente.

Delli capisoldi, & modo di pagarli. Cap. IV.

APpresso in tutte, & singole petitioni da farsi di denari, ò di robbe, si debbano pagare al Giudice li capisoldi, secondo ch'è stato detto nella sua tassa, à ragione d'vn quattrino per giulio, da quello che farà la petitione, con animo di repeterli dal reo, quale sia tenuto à restituirli se si succumberà, senon vadano à danno

di

di chi hauerà fatta la dimanda, Dechiarando che il capoſoldo non debba correre, nè pagarſi ſenõ paſſati tre giorni dopò che ſarà fatta la petitione, & queſto in euento che non ſia realmente ſodisfatto il Creditore, Et di più li capoſoldi non corrano, nè ſi debbano pagare nelle cauſe d'Orfani, Pupilli, Zitelle, & Vedoue pouere, & altre miſerabili perſone, & de petitioni de legati, & relitti ad pias cauſas, Auertendo che il detto quattrino per giulio ſi paghi, purche eſsi capoſoldi per qual ſi voglia ſomma, etiam grandiſsima dimandata non ſiano più di cinque ſcudi in tutto.

Sopra il modo di purgar la contumacia. Cap. V.

NOn volendo che le buone ragioni di quelli contro li quali in contumacia è ſtato eſſeguito, mai per difetto di tempo periſcano. S'ordina, che ſe alcuno contro il quale, eſſendo citato à caſa, & nõ perſonalmente, ſarà relaſſata l'eſſecutione, in termine d'otto giorni dopò il dì dell'eſſecutione relaſſata comparirà in giuditio, ò legitimamente farà comparire, poſſa purgare la ſua contumacia, ducendoſi la cauſa nel ſuo priſtino ſtato, facendo

però à tal atto legitimamente citare la parte, & rifacendosi auanti ogn'altra cosa le spese fatte, Dechiarando che in tutti detti termini, & altri, che dal Giudice si statuiranno, li giorni s'intendano correnti.

Delle ferie, & giorni ne' quali non si tiene ragione. Cap. VI.

SI statuisce, & ordina, che ne' giorni & tempi infrascritti non si possa nè debba ciuilmente litigare, cioè in tutte le Feste commandate dalla Santa Madre Chiesa, & dal presente Statuto, etiam in honore della Natiuità di Nostro Signore, dal giorno di S. Tomaso sin'alla Festiuità dell'Epifania, & per più commodamente attendere all'anima nelli giorni à ciò deputati, dalla Domenica delle Palme per tutta l'Ottaua di Pasqua di Resurrettione, nè il Lunedì, nè il Martedì di Carneuale: Il primo giorno di Quaresima, & il giorno della Festa solita à guardarsi nel Luogo, come Aduocato delle Communità, & simili, & tutti altri giorni ne' quali, ò per precetto della Chiesa, ò per qualche Giubileo, ò altri simili, si facessero Processioni:

Et

Et per commodità di raccogliere le Biade, dall'vltimo di Giugno per tutto'l dì quindici d'Agosto: Et per commodità delle Vindemie, dal primo di Settembre per tutto il mese d'Ottobre di ciascun'anno, & non corra tempo, ò termine alle cause ciuili, incominciate auanti detti tempi, & giorni: ma rimangano nel medesimo stato, & termine, che per auanti si trouauano.

Sopra li compromessi, & modo da farsi. Cap. VII.

SI statuisce, & ordina, che nelle cause, liti, questioni, & dubitationi, quali nasceranno tra consanguinei, ouero affini, sin' in terzo grado, da computarsi secundum Ius canonicum. Et anchora in cause di vedoue, ò miserabili persone sia tenuto il Giudice; sotto pena di cinque scudi da rattenersi del suo salario, farli fare il compromesso vna volta, ò più, sin che saranno esse cause spedite, in tre parenti, ouero amici cõmuni, de iure, & de facto, da eleggersi vno per parte, & il terzo s'elegga non sospetto alle parti, ouero in due, se così sarà volontà d'esse parti, quali arbitri, & arbitratori debbano procedere, conoscere, & terminare de iure, & de facto, ha-

uendo riſpetto alla buona equità,& ſiano aſtretti eſsi eletti accettare detto compromeſſo con tutti quei remedij, che pareranno al Giudice, etiam con ritenerli prigione biſognando,& ſi sforzino con detti rimedij, come s'è detto, arbitrare,finire, & terminare dette liti, & cauſe; ſotto pena di due ducati per ciaſcuno d'eſsi arbitri, che non ſpedirà detta cauſa in termine di trenta giorni correnti, da computarſi dal dì dell'accettatione del compromeſſo fatto, & ſe fra detti trenta giorni non l'haueranno terminate, & diffinite, come di ſopra, all'hora il Giudice conſtringa in Palazzo eſsi eletti, & d'iui non li laſci partire ſino che non haueranno finita eſſa lite; ſotto pena al Giudice, ſe in ciò ſarà negligente, di ſcudi tre, da rattenerli del ſuo ſalario, & quello che da due delli detti eletti ſarà laudato, diffinito, & terminato rimanga fermo,& valido,& ſi mandi ad eſſecutione ogni appellatione,& reclamatione rimoſſa, quando però la differenza non paſsi il valore di venticinque ſcudi di moneta corrente, & paſſando detta ſomma, ſi poſſa dimandare la remiſsione per nouo compromeſſo da farſi in altri, & da ſpedirſi nel termine,& modo che s'è detto di ſopra, & da due laudi conformi non ſi poſſa più reclamare, nè dimandare più reduttione

ne alcuna ad arbitrium boni viri, ancorche importi qual si voglia grossa somma, due laudi sempre s'eseguiscano, & finiscano ogni lite, & differenza che si comprometta; Et il medesimo modo & forma s'osserui in tutti gli altri compromessi, che si facessero fra altre persone di volontà delle parti. Dechiarando che le cose predette non habbiano luogo doue fossero publici instrumenti liquidi, ò sentenze d'arbitri, ò arbitratori, ò de Giudici, etiam che non siano passate in giudicato, ouero doue sia scrittura liquida, fatta di propria mano del debitore, ne meno habbiano luogo quando sia di cosa, che sia mero pũto di ragione, & senza mistura di fatto, & quali s'intendano cause di miserabili persone, bisognãdo si dichiari ad arbitrio del Giudice, hauendo anco per espresso, che ogni compromesso s'intenda spirare in termine di due mesi, dal dì che sarà fatto, se però non sia altramente conuenuto dalle parti, & espresso in esso compromesso, & gli atti fatti auanti gli arbitri tengano, & vagliano in giuditio ordinario, & auanti gli altri arbitri. Dechiarando anchora, che quanto s'è detto in causa di vedoue, & miserabili persone, s'intenda quando ambedue le parti siano tali: ma se le cause di esse vedoue, & miserabili persone fossero

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

sero con persone che non siano tali, esse vedoue, & miserabili persone possano astringere gli aduersarij à compromettere come di sopra, & esse non possano essere altrimente astrette à cõpromettere se non vogliono, ne meno li tutori de' pupilli, ouero esi pupilli possano esser' astretti à compromettere se non vogliono esi tutori: ma possano bene astringere gli auuersarij à far compromesi.

Sopra la prescrittione de' debiti. Cap. VIII.

VOlendo prouedere à gl'inconueniẽti, che possono nascere dalle dilationi de' tempi, Si statuisce, & ordina, che nessuno possa dimandare ad alcuno de' detti luoghi, ò habitanti in esi, l'annuale, & quotidiana mercede senon fra termine di due anni, dal giorno c'hauerà finito, & lasciato il seruitio per il quale li viene essa mercede, Et gli altri debiti di qual si voglia qualità, & quãtità, se d'esi ne apparirà scrittura fatta per mano di persona priuata, si possa & debba adimandare nel termine di sei anni, intendendo sempre, che si possa adimandare in caso di detta scrittura: ma se sarà fatta per mano di Notaro publi-

co,

co, ò con l'obligatione Camerale, ò senza, per spatio di dodici anni: ma se tal debito apparirà per publico instrumento, in tal caso il debito si possa adimandare, & esigere nel termine di venticinque anni dal giorno, che li compete la ragione, & passati detti termini s'intendano detti debiti prescritti, & quello che gli adimanderà cada in pena di dieci scudi, & nella medesima pena incorra il giudice se ammetterà dimanda fatta passati detti termini, Et detta prescrittione in ogni caso del presente Statuto s' interrompa per vna, ò due citationi fatte personalmente à casa, Et questo Statuto non habbia luogo in causa di dote, ne meno pregiudichi à vedoue, pupilli, ò minori di vent'anni, ne meno à gli assenti, però per quel tempo che saranno assenti da Terranolfa, ne meno pregiudichi a' luoghi pij.

De' beni ne' quali non si possono far' esecutioni. Cap. IX.

L'Essecutioni le quali nelle cause ciuili di commissione, & ordine del Giudice si faranno, si possano fare in tutti, & singoli beni mobili, & semouenti; eccetto

certo nelli letti, & loro fornimenti, nelli panni, & robbe delle donne, ne meno (essendoui altro) nelli boui aratorij, & altri istromenti atti al seruitio dell'arare; sotto pena di cinque giulij in euento di contrauentione.

Sopra li sospetti di fuga. Cap. X.

OCcorrendo alle volte, che la persona hà à fare con forastieri, ò altre persone, che non possedono beni di sorte alcuna nel territorio, & giurisdittione di detti luoghi; Però in tal caso con il presente ordine si statuisce, che liquidando il creditore il suo credito incontinente appresso il Commissario, ò altro Giudice di detti luoghi, ò per instromento, ò per testimonij possa giurare, & verificare il debito contro il debitore forastiero, ò non possedente beni; come di sopra, per sospetto di fuga, il giudice sia tenuto ritenerlo prigione sin tanto che intieramente non hauerà sodisfatto il creditore, ò per il meno non hauerà data sigortà di star'à ragione, & pagare il giudicato.

Sopra

Sopra il giuramento deciſiuo.
Cap. XI.

IL partito deciſiuo del giuramento è molto à propoſito per la preſta eſpeditione delle cauſe, & per euitar'alle ſpeſe, & molti intrichi, che nelle liti longhe ſuccedono; Però ſe l'Attore ſopra qual ſi voglia coſa,ò quantità di danari la quale adimanderà in giuditio, vorrà ſi dia il giuramento al Reo, il Giudice lo poſſa, & debba aſtrengere: Ma ſe 'l Reo ſi vorrà rimettere, & riferire al giuramento dell'Attore, in tal caſo l'Attore ſia tenuto giurare: Ma ſe il Reo ricuſarà giurare per ſe ſteſſo, ò far giurare all'attore,ſi proceda dal Giudice contro lui all'eſſecutione della coſa,ò quantità di denari dimandata, per la qual quantità non vorrà il reo giurare, ò riferirſi.

De' tutori, & curatori da darſi a' minori.
Cap. XII.

ACciò le coſe de' pupilli,ò minori non vadano

male, si statuisce, & ordina, che doue non sia tutore, ò curatore testamentario, il Giudice quanto prima n'hauerà notitia, sia obligato à petitione di qual si voglia, ouero ex officio dare, & decretare tutori, & curatori respettiuamente due delli più congionti, & più idonei parenti, vno dal lato del padre, & l'altro dal lato della madre, & se non siano parenti da ambi li predetti lati, li dia da vn lato solo, quali tutori, ò curatori, etiam testamentarij, siano astretti ad accettare, & amministrare non hauendo legitima scusa de Iure, & siano tenuti fare legitimo inuẽtario de tutti, & singoli beni del pupillo, auanti che comincino à ministrare, & fra termine di quindici giorni continui, dal giorno dell'elettione, debbano hauer finito detto inuentario, & anco dare idonea sigortà in forma, d'amministrare fedelmente, & render conto finita l'amministratione, in caso però, che quanto alli testamentarij non fosse altrimente disposto nel testamento, quale in ciò si debba attendere, & osseruare; Et se il pupillo non hauesse alcuno de gli attinenti sopradetti, in tal caso il Giudice in luogo de' parenti li dia per tutore, ò curatore almeno vn vicino, il quale sia tenuto accettare, & far inuentario, & dar sigortà, come di sopra; come

l'istesso

l'istesso doueranno fare se la Madre, ò l'Aua di esso pupillo volessero essere tutrici, ò curatrici, il che volendo non se li possa negare, & la Madre sia preferita all'Aua; purche non si rimariti, che rimaritandosi non possa in modo alcuno esser più tutrice, ò curatrice de' figliuoli. Et detti tutori passati li tre anni dopò che il pupillo hauerà compiti li quattordici anni, ouero li curatori tre anni dopò che l'adulto hauerà compiti li 25. non possano esser astretti più à dare conto alcuno della detta amministratione di tutela, ò cura respettiuamente, nè li fideiussori di essi tutori, ò curatori, possano passati detti tempi respettiuamente esser più molestati per tal conto.

Sopra li contratti delle Donne. Cap. XIII.

VOlendo rimediare alla fragilità delle Donne Si statuisce, & ordina, che nessuna Donna delli detti luoghi, ò habitante in essi, possa, nè debba far sorte alcuna de contratti d'alienationi, donationi, permutationi, ò qualsiuoglia altre obligationi, ouero dispositione alcuna d'vltima volontà, senza interuento dell'auo paterno, se vi sarà, ouero del padre, ouero con la presenza di

due ſuoi figliuoli maſchi, maggiori di venticinque anni, ſendouene di tal'età, ſenon di due parenti più proſsimi, non intereſſati, conſanguinei ſe vi ſarà, ſenon affini, & in caſo che la Donna non haueſſe alcuno delli ſopradetti, ouero che loro foſſero aſſenti dal luogo d'ond'è la Donna contrahente, ſi chiamino due de' Priori non intereſſati, & caſo che tali non vi ſiano, ſi chiamino due del Conſeglio, idonei, & con la preſenza anco delli ſopradetti, ſi ricerchi anco ſempre il Decreto del Giudice, facendoſi mentione della preſenza, & decreto ſopradetti, nell'inſtromento, ò diſpoſitione d'vltima volontà. Auuertendo che ſe li parenti ricercati non voleſſero interuenire, in tal caſo baſti che ſiano citati in ſcriptis vn giorno per l'altro, ad interuenirui per il dì, & hora certe, & luogo eſpreſſo doue ſi farà il contratto, ò teſtamento, ò altro che ſi ſia, Et ſe eſſa Donna contraheſſe come tutrice, ò curatrice, in tal caſo vi aſsiſtano, ò ſi citano anco li parenti conſanguinei non intereſſati, ſe vi ſaranno, ſenon gli affini delli pupilli, ò minori, per li quali eſſa Donna vuol contrahere, Et tutti gli obligli feminili altrimente fatti che come di ſopra ſiano nulli, & di neſſun valore. Et ſe v'interuerrà il giuramento non ſeruate le dette ſolennità,

in

in tal caso si presuma per auttorità del presente Statuto, esser stata detta Donna indotta dolosamente à giurarci.

Sopra le successioni ab intestato. Cap. XIIII.

PErche succedono molte liti, & differenze per causa delli beni hereditarij di quelli, che senza far testamento muoiono; Però volendo ouuiarli, & con qualche opportuno rimedio prouedere, Si statuisce, & ordina, che alcuna Donna dotata dal Padre, Madre, Auo, Auia, Fratello, Zio, ò da qual si voglia altra persona, non possa succedere ab intestato al detto dotante, ouero ad alcuna persona delle sopra nominate, essendoui figliuoli maschi, nel medesimo, ouero pari grado, con questo però, che detta Donna debba essere dotata da quello, ch'è preferito à lei nell' heredità predetta conuenientemente, secondo il stato, & facoltà loro, ad arbitrio di due parenti più prosimi, & non interessati, vno dalla banda del padre, & l'altro dalla banda della madre, & non essendo d'accordo, il Giudice vi debba interuenire, à fare insieme con loro tal dechiaratione.

Sopra

Sopra gli oblighi de' figliuoli di fameglia. Cap. XV.

SI ſtatuiſce, & ordina, che le obligationi, & promiſsioni, che à ſorte ſi faranno per li figliuoli di famiglia di qualſiuoglia ſorte ſi ſiano, & per qualſiuoglia cauſa non vagliano, nè tengano, ſe non ſaranno fatte con la preſenza, & conſenſo del padre: ma s'intendano, & ſi preſumano fittitie, & ſimulate, Et ſe vi foſſe interpoſto il giuramento in detta obligatione contro la forma di queſto Statuto, s'intenda in tal caſo doloſamente indutto à giurarci, ſaluo però ſe il figliuolo foſſe emancipato, & habitaſſe ſeparatamente dal padre, & faceſſe le facende di caſa, & eſſercitaſſe per ſe ſteſſo qualche mercantia, & arte, nelli quali caſi s'oblighi, & ſi poſſa obligare, come padre di famiglia.

Sopra l'Appellationi. Cap. XVI.

PEr prouedere ad ogn'vno de' detti luoghi, che pretenda eſſere indebitamente grauato da ſentenze de Giudici. Si ſtatuiſce, & ordina, che à ciaſcuno ſia lecito appellare alla Reuerenda

da Camera Apostolica,& altri Signori Superiori, da qualsiuoglia sentenza diffinitiua, ò che hauerà forza di diffinitiua, fra dieci giorni, dopò che sarà promulgata, & il cui grauamento non potesse essere reparato nell'appellatione della diffinitiua, che alla giornata si darà dal Cõmissario, ò altro Giudice di detti luoghi; Et in quei casi solamente, & nel modo, & forma espressi nelle Sacre Constitutioni Egidiane, & il tempo, & fatali di proseguire, & far determinare l'appellatione da farsi, come di sopra, sia, & essere debba, in tutto & per tutto secondo la disposition di dette Sacre Constitutioni; Et perche suole ben spesso auenire in dubio, qual delle parti debba produrre il regiſtro, & atti della causa; Però s'ordina, che l'appellante debba produrre à sue spese, il processo auanti il Giudice Cõmissario, con facoltà di repetere subito dall'altra parte la portione delle spese di detto regiſtro, secondo la qualità delle scritture, che sarãno per parte sua,cõforme al stilo della Corte Romana; Et in euento che l'appellante non si curi proseguire, & produrre il processo, possa l'appellato farlo con la medesima facoltà, secondo è detto di sopra, respettiuamente.

La fine del Secondo Libro.

Sopra le Cause Criminali de' detti Luoghi. Libro Terzo.

Cap: I.

ACciò nelle cause criminali s'osseruino dalli Giudici li debiti termini della giustitia. Si statuisce,& ordina,che sopra qual si voglia delitto nõ solo si proceda per querela, accusa, ò denuncia: ma anchora ex officio, eccetto però ne' delitti carnali con Donne,ne' quali s'osserui quãto si dice quì sotto nel Capitolo IX. si possa procedere in tutti i giorni feriati, & non feriati, & far processi, & finirli per sentenza, precedẽti sempre legitimi inditij, si citino li pretensi Rei, a' quali formata che sarà con detti inditij l'inquisitione da trasmetterli, essi rei si citino personalmente per il publico Baliuo,ouero à casa,con dimissione della cedula,che contenga tutto'l tenore dell'Inquisitione,che in termine di due giorni debba comparire ad iscusarsi, & difendersi, & se nel detto termine non comparirãno, di nouo siano citati dal detto Baliuo, lasciandoli la cedu-

la

la ſemplice ſenza il tenore dell'inquiſitione, aſſegnandoli 'l termine di due altri giorni ad eſcuſarſi, quali comparendo ne' detti termini ſi riceua, & ammetta la loro riſpoſta, & iſcuſa, dandoſi prima ſigortà per li Rei di ſtar'à ragione, & di pagar' il giudicato, Et queſto s'intenda nelle coſe doue poſſono, & deuono eſſer inteſi extra carceres, & non comparendo ſi pongano in bando per il Baliuo, alla porta del Palazzo, in quella pena nella quale ſecõdo la forma de' preſenti Statuti verriano condennati, aſſegnandoli cinque giorni di termine à fare le ſue difeſe, & paſſato il detto termine ſiano citati à ſentenza, & à vederſi condennare: Et all'hora ſi debba venire dal Giudice alla ſentenza, & all'eſſecutione di eſſa ne' beni, & robbe del cõdennato, ouero nella perſona, ſi come meglio li parerà eſpediente, & li detti Rei inquiſiti, & contumaci ſi habbino & reputino per conuinti, & confeſsi; come ſe ſpontaneamente haueſſero confeſſato il delitto, Et ſe li Rei Inquiſiti compariranno, & confeſſaranno il delitto intentato contra eſsi, ſe gli dia il termine di cinque giorni à fare le ſue difeſe: ma ſe negaranno, ſi dia il termine al Fiſco, & all'accuſato à prouarlo, & non prouandolo, facendone inſtanza gl'inquiſiti, & accuſa-

ti, Il Giudice per ſentenza gli aſſolua,& condãni li denunciatori,& accuſatori nelle ſpeſe,ſe però haueſſero accuſato, ò denõciato per calunnia vera, & non per calunnia preſunta, & ſe ſi prouarà il delitto, ouero vi ſaranno inditij ſofficienti à tortura, ſi proceda innanzi, all'eſpeditione della cauſa, ſecondo li termini della ragione. Dechiarando anchora, che non ſi poſſa procedere d'ingiuria ſucceſſa improuiſamente, à ſangue caldo, fatta fra padre, & figlio, ouero fra auo, ò zio, & nepote, ouero fra fratelli, & ſorelle carnali; ſe però in detta ingiuria fatta fra li detti non vi foſſe notabile percoſſa, ouero altra offeſa ſimile.

Contro li beſtemmiatori. Cap. II.

SI ſtatuiſce, & ordina, che non ſia perſona alcuna, che ardiſca, ſotto qual ſi voglia preteſto di ſdegno, & colera, ò mala conſuetudine beſtemmiare, maledire, & inhoneſtamente proferire, & empiamente nominare il Santiſsimo Nome di DIO, ò di CHRISTO Noſtro Saluatore, ò della Glorioſiſsima Vergine MARIA Madre ſua Santiſsima; ſotto pena

la

la prima volta di scudi tre. Per la seconda di scudi quattro, & tre tratti di corda. La terza di scudi dieci, tre tratti di corda, & vn mese di prigionia. La quarta volta sia condennato alla Galera per tre anni: Et se dopò liberato dalla Galera ricadesse in simil delitto, ogni volta che ricaderà sia mandato alla Galera con l'aggionta d'vn'anno di più di prima, Et se il delinquente fosse persona vile, & non hauesse il modo da pagare le sopradette pene, sia in arbitrio del Giudice di commutare dette pene pecuniarie in corporali, hauuta consideratione alla qualità della bestemmia, & della persona. Et se alcuno bestemmiarà alcun Santo, ò Santa d'Iddio, ò nominarà li loro nomi, & membri disonestamente, incorra nella pena in ciascun caso, della metà di quello che s'è dechiarato di sopra respettiuamente. Et in questo caso la metà della pena circa la corda, s'intenda almeno di due tratti. Et si possa procedere per via d'accusa, denuncia, ò inquisitione, & in ogn'altro miglior modo.

Contro quelli, che non custodiranno le Feste. Cap. III.

SEndo debito di buon Christiano santificare le Feste, & quelle guardare, Si statuisce,

& ordina, che nelli giorni di Domenica, & altre Feste commandate dalla Santa Madre Chiesa, Et li peculiari, che hanno in diuotione,& voto le Communità di detti luoghi, cioè S. Biagio, S. Saluatore, S.Giuuenale, S. Fortunato, S.Martino,& altre Feste dell'altre Communità, nessuna persona ardischi lauorare, nè fare alcun negotio pertinente al giorno di lauoro; sotto pena d'vno scudo per ciascuno, & ciascuna volta, che contrauerrà.

Contra li Giocatori. Cap. IV.

PEnsando, che oltre all'offesa, che si fà alla Maestà Diuina con il giuoco illecito vi nascono infiniti inconuenienti, Con la presente legge si prohibisce il giuoco de' dadi, & altri prohibiti nelli detti luoghi, volendo che chi cõtrafarà incorra nella pena de' denari, & robba, c'hauerà innanzi per giocare,& d'vno scudo per ciascuno, & per ciascuna volta, & nella medesima pena incorra quello in casa del quale si farà, & terrà detto giuoco, Dechiarando nulli, & inualidi tutti prestiti, promesse, assicurationi, contratti, distratti, & oblighi, quantunque giurati, che per conto de danari dati, vinti, ò prestati à

giuoco

giuoco si pretendessero, non meritando osseruatione quelli giuramenti, che nascono da causa di peccato, & che sono contra li buoni costumi, talmente nè dal vincitore, nè da chi hauesse impreſtato si possano dimandare, ò riscuotere danari, ò robbe vinte, ò prestate per causa di giuoco, & che in giuditio, nè fuor di giuditio se ne tenga verun conto.

Contro quelli, che portassero armi. Cap. V.

PErche dal portare dell'armi nascono infiniti inconuenienti considerati dalle leggi, & prouati dall'esperienza. Si statuisce, & ordina, che non sia persona alcuna, che ardisca, ò presuma portare per li detti luoghi sorte alcuna d'armi; sotto pena della perdita di esse, & di cinque scudi, & detta pena sia dupplicata portandosi di notte, ò nel Palazzo publico, Et in ogni euento non si possa procedere senon per inuentione, ò leuatione d'armi, & tutto ciò s'intenda dell'armi maggiori di tre palmi, che quanto all'armi minori, & prohibite, li Motuproprij de' Sommi Pontefici, che ne parlano rimangano nel suo robore, sì quanto alle pene; come anco quanto al modo di procedere.

Con-

Contro quelli, che cantando, ò in altro modo infamassero altri. Cap. VI.

SI statuisce, & ordina, che nessuna persona ardisca, tanto di giorno, quanto di notte cantare cose brutte, infamatorie, & disoneste innanzi all'habitatione di dõne di qual si voglia conditione, nè far vociferationi, stridi, strepiti, ò suono di parole, ò voci in dispreggio d'alcuna persona, nè tirar sassi, nè altre cose nelli tetti, fenestre, & porte; sotto pena di dieci scudi, & altre pene, etiam corporali ad arbitrio de' Superiori, hauuto riguardo alla qualità del delitto, & conditione di persone.

Contro quelli che dicessero parole ingiuriose. Cap. VII.

PErche le parole ingiuriose proferite in dispreggio, & disonore d'altri sogliono essere causa di risse, & questioni; Però si statuisce, & ordina, che nessuno ardisca dar mentite, nè meno dir parole vituperose, & ingiuriose contra qual si voglia persona; sotto pena d'vno scudo per ciascuna volta, Ordinando espressamente, che sopra ciò dalla Corte, & suoi officiali non si

possa

possa procedere senon à querela della parte offesa; eccetto che tali parole non fossero dette alla presenza del Giudice, nel qual caso si raddoppij la pena pecuniaria, & incorra anco nella pena di tre tratti di corda, se però l'ingiuria fosse di parole assai notabili, che tali le dechiari esso Giudice, Et in questo Capitolo non s'intendano compresse le persone attinenti nominate nel primo Capitolo di questo Terzo Libro, quali ingiuriandosi auanti il Giudice si punischino di minor pena da arbitrarsi da esso.

Contra quelli, che cartellassero, ò in altro modo infamassero altri. Cap. VIII.

SI statuisce, & ordina, che se alcuno per se stesso, ouero per altri affiggerà, publicarà, farà affiggere, ò publicare in modo alcuno libelli famosi, polize, ò scritture infamatorie in pregiuditio, & offesa dell'honore altrui, ò attaccarà corna, ò altre cose vituperose, & brutte, auanti, & vicino alla porta, ò casa, ò nella porta, ò muro della casa d'alcuno in obbrobrio dell'habitante, incorra nella pena di venticinque scudi, & d'altre pene corporali, ad arbitrio de' Signori Superiori.

Con-

Contro ſtupratori, adulteri, & inceſtori: Cap. IX.

PEr rimediare al poſsibile al peccato della carne, & à gl'inconuenienti, che da eſſo naſcono Si ſtatuiſce, & ordina, che qualunche perſona violentemente robbarà Donna alcuna maritata, vergine, ò vedoua, di buona fama, & conditione, ò per violenza carnalmente conoſcerà, ò adulterarà, ò à guiſa di beſtia inſenſata cõmetterà l'horrendo peccato della Sodomia, incorrano in quelle pene, che le ſacre leggi impongono, Et ſe alcuno temerariamente farà proua di conoſcere qualche Donna di buona fama, benche non ſegua l'effetto, incorra nella pena di ſcudi cinque, & di tre tratti di corda, Et quello il quale hauerà ardire, & preſontione nelle ſtrade publicamente baciare, ò in qual ſi voglia altro modo difamare, diſonorare, ò vituperare alcuna delle Donne predette, caſchi nella pena di venticinque ſcudi, & d'altre pene corporali, ad arbitrio de' Signori Superiori, Et per rimediare alli molti odij, & ſcandali, che ſogliono preuenire, & naſcere per le falſe relationi de' maleuoli; in queſta parte s'ordina per la preſente legge, che in tutti li ſopradetti delitti (eccetto quello del-

della Sodomia) non si possa, nè debba procedere, senon à querela di padre, madre, fratello, auo, aua, figliuoli, & nipoti, ò parenti, sino in secõdo grado, da computarsi secundum ius canonicum, & contrafacendosi ipso iure non vaglia, nè tenga.

Contro gli Homicidiali. Cap. X.

ACciò il grauissimo delitto dell'homicidio sia giustamente, & con la debita seuerità punito Si statuisce, & ordina, che se alcuna persona dolosamente ammazzarà, & darà la morte ad alcuno, peruenendo in mano della Corte debba essere in publico (nel Castello dou' hauerà commesso l'homicidio) impiccato, di modo tale, che l'anima dal corpo resti separata, & in tutto, & per tutto della propria vita rimanga priuo; & se per sorte tal malfattore non capiterà in mano, come di sopra, della ragione, si proceda contro di lui con li debiti termini, alla condennatione della vita, & confiscatione de tutti suoi beni: ma se alcuno casualmente, & fuor d'ogni intentione, & senza propria colpa, & difetto, ò per difesa propria, ò perche così la ragione permetta, com-

metterà homicidio alcuno, non si possa procedere contro lui, senon con quel debito modo, & forma, che dalle leggi è stato prouisto, & ordinato.

Contra quelli ch'ammazzassero persone per la successione dell'heredità. Cap. XI.

PErche l'auidità d'hauere la robba induce alle volte l'huomo ad imbrattar si le mani nel sangue proprio, Si statuisce, & ordina, che se alcuno ammazzasse, ò facesse ammazzare alcuna persona, la cui robba, ò parte di essa, ragioneuolmẽte, ò per testamento, ò per qual si voglia altro modo gli peruenisse, ouero a' suoi figliuoli spettasse, caschi, & sia priuo tanto detto homicida, ò mãdatario loro, quanto li figliuoli, di detta heredità ò successione, & d'ogni ragione c' hauessero, ò potessero pretendere nella robba, & beni dell'vcciso, ne' quali beni, & tutte ragioni, & attioni dell'vcciso, escluſi detti delinquenti, & loro figli succeder debbano, & succedano gli altri à cui toccarà; come se li sopradetti delinquenti, & loro figliuoli non fossero in rerum natura.

Con-

Contro quelli che faranno offese con armi. Cap. XII.

SI ſtatuiſce,& ordina,che ſe alcuna perſona percuoterà alcuno con qual ſi voglia ſorte d'armi,pietre, baſtoni, & ſimili, in capo, con rottura di coccia, caſchi in pena per ciaſcuna ferita ſemplice, di ſcudi quindici,& ſe detta percoſſa in teſta ſarà ſolo con effuſione di ſangue, caſchi in pena di ſcudi cinque, come di ſopra, Et ſe alcuno con dette armi percuoterà alcuna perſona in faccia di modo che per tal percoſſa & ferita reſti in viſo cicatrice, & ſegno enorme perpetuo, caſchi in pena di ſcudi venti, Et ſe tal percoſſa ſarà nella gola,& per eſſa ne rimarrà ſegno, come di ſopra, incorra nella pena di ſcudi dieci: ma ſe dette percoſſe, & ferite ſaranno ſolo con effuſione di ſangue, caſchi in pena di ſcudi quattro; & ſe dette percuſsioni tanto in capo, quanto in faccia,& nella gola ſaranno ſenza effuſione di ſangue, s'incorra nella pena di ſcudi due per ciaſcuna percoſſa ſe non ſia fatta con arme di ferro,come di ſopra, & ſe dette percuſsioni ſaranno fatte dal collo in giù con effuſione di ſangue, & pericolo della

vita, del qual pericolo si stia, & creda alla relatione del Medico, s'incorra in pena di scudi quindici: ma se sarà ferita non pericolosa, con effusione di sangue, s'incorra nella metà di detta pena; & se dette percosse saranno pericolose, come di sopra: ma senza effusione di sangue guarendosene bene l'offeso, si paghi, & pagare debba per pena scudi due per ciascuna percossa, & se saranno senza pericolo, scudo vno, & se per dette percosse si tagliarà alcun mẽbro principale; come mano, piede, naso, orecchie, ò simili, caschi il delinquente in pena di scudi cinquanta, & se si deblitarà in modo che il patiente non se ne possa più seruire, incorra nella metà di detta pena.

Contro gli offendenti senz'armi. Cap. XIII.

SI statuisce, & ordina, che se alcuno percuoterà vn'altro dandoli vn pugno, ò schiaffo in faccia con effusione di sangue, incorra nella pena di scudi tre, & se tal percossa sarà senza sangue, nella metà; & se lo percuoterà in qual si voglia altra parte del corpo, senz'arme, come di sopra, con effusione di sangue, caschi nella pena di scudo vno, se senza sangue, di giulij cinque,

&

& tali percosse senza sangue s'intendano, quando si percuote alcuno con la mano vacua, & nõ altrimente; Et se alcuno morderà vn'altro in faccia ingiuriosamente con effusione di sangue, di modo tale che vi resti segno perpetuo, incorra nella pena di scudi tre, & se nõ vi rimarrà segno, incorra nella metà di detta pena; Et se alcuno pigliarà per la barba alcuna persona, caschi in pena di due scudi; se la pigliarà per li pãni al petto, incorra nella pena di cinque giulij; & se la spingerà in modo che la faccia cadere, & per la caduta n'vsciſſe il sangue dalla faccia, cada in pena d'vno scudo; & se vscirà d'altra parte del corpo, incorra nellapena di dieci carlini; & se non vscirà sangue, di giulij cinque; & se ingiuriosamente alcuno pigliarà vn'altro per il naso, ò per la gola, di modo tale, che ne esca il sangue, incorra nella pena di scudi tre; & non vscendone sangue, nella metà della pena predetta,& più & meno, tanto nel detto, quanto in simili casi, ad arbitrio del Giudice, hauuta consideratione alla qualità della persona offesa, & al scandalo, che ne potria succedere; purche nelli detti casi non si possi arbitrare à maggior pena, che di tre tratti di corda, quanto alla pena corporale (se il fatto la meriti:) & quanto alla pecuniaria non

pas-

passi dieci scudi, & questo arbitrio habbia luogo per qualità notabilmente aggrauanti.

Sopra li delitti de' minori. Cap. XIV.

SI statuisce, & ordina, che se vn minore di dieci anni commetterà qualche delitto, ouero malefitio, atteso che per l'età mãchi di discrettione, non si possa condennare in cosa alcuna: Ma se sarà maggiore di dieci anni, sin'all'età di quattordici anni compiti, sarà delitto alcuno, che consista in committendo, si condanni nella metà della pena, che verrebbe imposto se quel delitto l'hauesse commesso vn'altro di età matura, ò in minor pena, ad arbitrio del Giudice, considerata la qualità della persona, & la quantità del delitto, & detta metà di pena non possa essere senon minor della pena di mutilatione di membro, eccetto in caso che appariscе in graue delitto, che la malitia suppliſſe all'età, nel qual caso solo il delinquente, che fosse prossimo alla pubertà commettendo delitto graue dolosamente, possa punirsi secondo la dispositione della ragione commune.

Contro

Contro quelli che offendono gli officiali. Cap. XV.

SE alcuno offenderà Birri, ò Baliui nel luogo doue essercitano il loro offitio s'ordina, che la pena sia il doppio di quello, che saria se tal offesa si facesse à priuata persona, Et se alcuno offendesse alcun Priore, ò Podestà del luogo, incorra nella pena del doppio di più, che se tal' offesa fosse fatta à detti Birri, ò Baliui; come di sopra, Et se alcuno ardisse d'offendere il Cõmissario di Terranolfa, incorra in doppia pena, che se tal'offesa fosse fatta in persona de' Priori, ò Podestà; come s'è detto, nelle quali pene s'incorra, quando dette offese si facessero non per causa dell'offitio di tutti, & singoli respettiuamente, ne per occasione d'atto alcuno d'essercitio del loro offitio: ma se detta offesa si facesse per causa del loro offitio, ò per essercitio d'atto alcuno di esso lor'offitio, in questo caso s'incorra sempre nelle pene imposte dalle Sacre Constitutioni, & in altre pene, ad arbitrio de' Signori Superiori di Roma.

Contro quelli che minacciassero Auocati, ò Procuratori. Cap. XVI.

SI prohibisce anco espressamente, che nessuna per-

persona habbia ardire di minacciare, nè in altro modo ingiuriare alcun'Auocato,ò Procuratore; sotto pena di cinque scudi di più di quello che se tal minaccie, ouero ingiurie fossero fatte ad altra priuata persona, Et questo s'intenda in caso che tal minaccie, ò ingiurie non si facesse-ro per occasione dell'offitio d'Auocatione,ò procura, che in qualche causa si facesse,ò fosse fatta per due mesi auanti, da essi Auocato, ò Procuratore contro chi li minacciasse, ò ingiuriasse: ma se tal minaccie, ouero ingiurie si facessero per causa di lite, in tal caso chi minacciarà, ò ingiuriarà per tal conto, sia punito in altre pene più graui, ad arbitrio de' Sig. Superiori di Roma, & la Bolla Alessandrina rimanga in suo robore nelli casi ch'occorressero, cõtenuti in essa Bolla.

Contro li recusanti li pegni à gli Offitiali. Cap. XVII.

SI statuisce, & ordina, che non sia nessuno, che ardischi vietare, ò recusare di dare li pegni, che li saranno dimandati da gli offitiali, essecutori, báliui, & altri, per qual si voglia causa, ancorche si pretendesse l'essecutione, & pegno esser ingiusto; sotto pena di giulij dieci,& altre

pene

penē, ad arbitrio del Giudice, secondo la qualità de' casi, & delle persone.

Contro li pergiuri, & falsarij. Cap. XVIII.

SI statuisce, & ordina, che qualunche persona sarà confesso, ò conuinto d'hauer dolosamente in causa ciuile, giurato il falso, in pregiuditio del terzo, sia punito in pena di giulij quindici, & sia tenuto all'emendatione del danno del terzo, & se hauerà giurato, & deposto il falso in causa criminale, sia punito secondo la pena riposta dalla legge commune. Et nelle medesime pene respettiuamente incorra, chi subornarà alcun testimonio à deponer il falso in causa ciuile, ò criminale, ouero in altro modo persuaderà, & sarà partecipe di simil falsità.

Sopra le turbatiue, & che la possessione del defonto continui nell'herede. Cap. XIX.

SI statuisce, & ordina, che qualunque persona inuaderà, ouero occuparà di propria autorità cosa alcuna mobile, ò immobile, vacante, ò posseduta, ò tenuta da altri, ouero molestarà alcuno nella sua pacifica possessione in qualunche

modo di propria auttorità, incorra nella pena di venticinque giulij, & s'intenda inuasore, ouero occupatore, lauorando per vso suo, ò facendo lauorare, seminando, edificando, ò destruendo, secando, ò metendo, & habitando, stando, ouero dando qualsiuoglia altra molestia de fatto cõtra la volontà del possessore, ò detentore, & sia anco tenuto restituire la cosa inuasa, ouero occupata al possessore, ò detentore, & tutti li frutti inuasi, ouero occupati dal giorno dell'inuasione, ouero occupatione fatta, & in tutte le cose predette si constringa sommariamente, & de plano senza strepito & figura di giuditio. Et se occorrerà, che qualche accusato delle cose predette prouasse hauer giusta causa per la quale de iure venisse escusato dalla detta pena, sia nondimeno tenuto il Giudice nella sua sentenza condennar l'accusato, ò denuntiato à permettere, che l'accusatore possieda pacificamente, & più nõ lo turbi, nè molesti in detta possessione; sotto quella pena che parerà ad esso Giudice metterli, & dette pene s'intendano quando nell'inuadere, ouero occupare non v'interuenga violenza, la quale doue interueniss e la pena dell'inuasore, ouero occupatore con violenza s'intenda quella che in tal caso vien imposta dalla ragion commune; Et non

pos-

possa esso Giudice dar licenza che si pigli possesso di cosa alcuna senza esserci legitimamente citata la parte,cioè il possessore,ò detẽtore, & queste cose non habbiano luogo, quando vno succedesse al padre morto, fratello, ouero altra persona con la quale hauesse habitato nel tempo della morte, & vissuto communemente nell'istessa habitatione, nel qual caso la possessione del defonto si continui nell'herede senz'altra apprehẽsione; purche la cosa del defonto non sia posseduta, ò tenuta da altra persona, ne meno questo Statuto habbia luogo contra il creditore, quale per vigore d'instrumenti potesse di ragione pigliare li beni del debitore di propria autorità, & non si proceda à dette pene, senon ad accuse, ò querele di chi ci hà interesse.

Contro li furi, & ladri. Cap. XX.

DEsiderando far'ogn'opera per estirpare ogni sorte di delitti,& spetialmente quelli che al biasmo, & disonore del publico, & al danno,& pregiuditio particolare concernono, Si statuisce con il presente Decreto, che chi robbarà ad altri robba di valore, & prezzo sotto vn fiorino, nè

paghi per pena quattro, & da cinque giulij ſino al numero di venticinque, paghi per pena ſcudi dieci, & non li potendo pagare ſia publicamẽte fruſtato per la Terra, Et ſe alcuno furarà da venticinque giulij in sù, ſin'alla ſomma di dieci ſcudi, incorra nella pena di ſcudi quaranta, la quale non potendo pagare, ſia come di ſopra fruſtato, & bollato nella fronte, & da dieci ſcudi ſin'à venti, caſchi in pena di ſcudi ottanta, quali non potendo pagare, ſia mandato in galera per cinque anni, & da ſcudi venti ſin'à trenta, caſchi in pena di ſcudi cento, quali non potendo pagare, ſia mandato in galera perpetua, & in tutti li ſopradetti caſi ſempre ſi rifacci il dãno al patiẽte, aggiungendoui che ſe alcuno conſapeuolmẽte riceuerà, & riterrà appreſſo di ſe le coſe furate, ſia punito & gaſtigato; come ſe principalmẽte haueſſe commeſſo il furto, & nõdimeno ſia obligato à reſtituire le coſe furate: Ma li publici, & famoſi ladri, & aſſaſsini di ſtrada, conforme alle Sacre Leggi ſiano puniti, & gaſtigati: Auuertendo che ſe alcuno foſſe ſolito à furare, & ſe tutti li furti aſcenderanno al valore di quindici ſcudi, debba eſſere impiccato; come anco per vn furto notabile; Et le pene ſopradette s'intendano, quando li furti foſſero commeſsi da huo-

huomini: ma se li furti nelle somme sopradette respettiuamente fossero commessi da Donne, s'incorra nelle pene sopradette, mutando solo che doue à gl' huomini è posta la pena della galera, alle Donne in vece della galera si dia la frusta, con l'esilio da tutta la giurisdittione di Terranolfa, qual'esilio debba seruare per tant'anni, quanti ne' casi sopradetti l'huomo hauesse à stare in galera.

Contro li mandatarij. Cap. XXI.

SI statuisce, & ordina, che se alcuno comandandolo sarà authore di qualche malefitio, & di esso ne seguirà l'effetto, ò accompagnarà alcuno à commettere qualche delitto, ouero li prestarà aiuto, & fauore auanti il fatto, nel fatto, & dopò il fatto, sia punito della medesima pena, che sarà punito il principale, c'hauerà commesso il delitto.

Contra quelli ch'adimandassero più del debito, ò il già pagato. Cap. XXII.

SE alcuno adimanderà, ò farà adimandare più di quello che se li deue, ò il debito già pagato

gato, non hauendo causa legitima d'ignoranza, caschi d'ogni ragione, c'haueſſe ſopra la coſa dimandata dimandando più, & ſia condēnato nel doppio di quello, ch'addimanda eſſendo pagato.

Contra quelli, che rompeſſero le carceri. Cap. XXIII.

SE per alcun tempo perſona ritenuta prigione in publica, ò ſegreta, ardirà rompere le carceri, & fuggire, etiam che non foſſe condennato, & veniſſe punito di pena corporale, ò capitale, per il delitto per il quale ſi ritroua prigione, s'habbia per confeſſo, & conuinto di tale malefitio, & ſe veniſſe punito di pena pecuniaria, incorra nella pena duplicata, & anco di tre tratti di corda, & ritrouandoſi prigione per debito ciuile fuggendoſene, incorra nella pena triplicata del debito.

Sopra l'eſſecutioni delle condennationi. Cap. XXIIII.

ACciò le condennationi contro li delinquēti de' delitti atroci, & capitali, ſortiſcano quell'effetto che ſi conuiene. Si ſtatuiſce, che non poten-

potendo hauer il Giudice li principali delinquẽti, possa, & le sia lecito in detti casi, astringere li più prosimi consanguinei, ouero affini sino in terzo grado inclusiuè da computarsi secundum ius canonicum, à cõprare li beni de' condennati sin' all' intiera sodisfattione della somma contenuta nella condennatione per quel prezzo che detti beni saranno stimati da due huomini, cõmunemente da eleggersi. Et li padri c'haueranno in podestà li figliuoli per delitti atroci, & capitali, come di sopra condennati, siano tenuti à pagar la legitima in tutto, ò parte, secondo che sarà la somma espressa in essa condennatione; Et quanto all'essecutione delle cõdennationi per altri delitti, che non siano capitali, & atroci, resti in dispositione della ragion commune, & dello stile di ciascun luogo, quel che si debba fare circa le condennationi, & essecutione di esse per delitti, che non siano atroci, & capitali.

De' tormenti, & tortura da darsi. Cap. XXV.

Acciò la tortura non si dia fuor del douere, S'ordina che non si possa venir'à darla contro persona alcuna, senon per delitti per li quali vien imposta pena corporale, & nell'offe-

l'offese di qualità & d'importãza; purche vi siano inditij sofficienti de' quali si debba prima decretare copia al reo volendola, Et il Giudice che trasgredirà quest'ordine, incorra nella pena di venticinque scudi da farseli pagare nel tempo del suo sindicato senza diminutione alcuna.

Contro quelli che tiraranno, ò pigliaranno Colombi di Colombara. Cap. XXVI.

PEr rimediare all'abuso di pigliare, ò ammazzare Colombi di Colombara. Si statuisce, & ordina, che qualũche persona tirarà con archibugi, archi, ò balestre, ò con altro, à Colombo alcuno di colombara, ancorche non lo coglieſſe, ouero in altro modo pigliasse alcun colombo dalle dette, incorra per la prima volta nella pena d'vno scudo, & per la seconda volta che li tirerà, ò pigliarà, incorra nella pena di giulij quindici.

Contro quelli che vendessero beni stabili à forastieri. Cap. XXVII.

PEr maggior conseruatione de' beni de gli huomini di ciascun luogo di Terranolfa,

Si

Si ſtatuiſce, & ordina, che non ſia chi ardiſca vendere, & alienare ſorte alcuna de beni ſtabili eſiſtenti, & poſti in detti luoghi, & territorij ad alcun foraſtiero; ſotto pena di dieci ſcudi per ciaſcuno contrafaciente, & per ciaſcuna volta, & la vendita ipſo iure ſia nulla, ſe prima non hauerà fatti Bandi due volte in diuerſi giorni nel Caſtello doue ſono poſti detti beni, per vedere ſe ci offeriſce alcuno del paeſe, al quale offerendoci debba venderſi per il giuſto prezzo.

Contro quelli che feriſſero animali d'altri. Cap. XXVIII.

SI ſtatuiſce, & ordina, che ſe alcuna perſona ferirà animali d'altri, groſsi, ò minuti, incorra nella pena di cinque giulij per ciaſcuna beſtia, & per ciaſcuna volta, & ſe per ferita, ò altra percoſſa tal animale moriſſe, ò reſtaſſe impedito, la pena ſia il valore & prezzo di detto animale, & ſia oltre la detta pena, tenuto alla refettione del danno, & intereſſe del patiente, & detto animale che moriſſe, ò reſtaſſe impedito, ſia del delinquente.

Contro quelli che cauassero termini. Cap. XXIX.

SE alcuno cauarà dolosamente pietra, ò altro, sapendo che serua per termine, per offuscare, ouer occupare le ragioni del vicino, incorra nella pena di scudi dieci, & tre tratti di corda, & quello che mouesse li termini per qualsiuoglia altro rispetto, che d'offuscare, ò occupare le ragioni, incorra nella pena di cinque scudi, & in ogn'vno de' detti casi, auanti che il delinquente sia liberato, si riponga il termine nel luogo dou'è cauato, & chi li cauarà, ò farà cauare sia anco tenuto à rifare ogni spesa, danno, & interesse à chi n'hauesse patito per tal cauamento, Et nella detta pena di cinque scudi, incorra ancor colui, che di propria auttorità hauesse ardire di poner termini senza consenso di quello c'haueste interesse, al quale sia anco obligato rifare ogni danno, che perciò n'hauesse patito, & essi termini così posti s'habbia sempre per non posti, & si lieui.

Contro chi guastasse Cupelli. Cap. XXX.

SE alcuno guastarà, ò scorticarà alcuna Cupella, Sciamo, ouer'Arna d'Api, incorra nella

nella pena di scudi cinque per ciascun' Arma, ò Cupella guasta; oltre la refettione del danno al patiente &c.

Sopra la dupplicatione delle pene. Cap. XXXI.

TVtte le pene de' malefitij, & delitti contenute nel presente Statuto si dupplichino ogni volta, che saranno commesse di notte, ouero auanti al Palazzo publico, ouero ne' giorni Festiui de' Santi Biagio, Giuuenale, Fortunato, & altre Feste dell'altre Chiese de' luoghi di Terranolfa, & particolarmente nella Natiuità, & Pasqua della Resurrettione di N. S. ouero alla presenza del Giudice, tanto del Commissario, quanto di ciascuno de' detti luoghi.

Sopra la mitigatione delle pene. Cap. XXXII.

SI statuisce, & ordina, che doue venisse imposta pena pecuniaria, se il reo nel giorno della prima citatione fattali comparirà, & spontaneamente confessarà il delitto, se li sminuisca la quarta parte della pena pecuniaria nella quale

verria condennato, & vn'altra quarta parte di essa pena pecuniaria se li leui, se otterrà la pace fra otto giorni dopò il delitto commesso.

Sopra li casi non espressi nello Statuto. Cap. XXXIII.

SI ordina, che in tutti li casi, che occorreranno ne' quali non parli, nè proueda il presente Statuto, & spetialmente nelle conuenticole, vendette transuersali, paci, tregue, incendij, rottura di muraglie, ricettatione de banditi, vsure, monopolij, & simili, si ricorra alle Sacre Constitutioni Egidiane, & in difetto di quelle alle leggi ciuili, ò canoniche, secondo che meglio parerà.

La fine del Terzo Libro.

Sopra li Danni dati de' detti Luoghi. Libro Quarto.

CAP. I.

Volendo prouedere all'intolerabili danni, che si fanno nel territorio de' detti Luoghi di Terranolfa, Si statuisce, & ordina che li Priori, che saranno per li tempi di ciascuna Communità d'esi Luoghi, secondo che verrà occasione, & ricercarà la qualità de' tempi habbiano auttorità di deputare offitiali, & guardiani tanti, quanti ordinarà il Conseglio di ciascuna Communità da celebrarsi sopra tal materia, quali giurato che haueranno, di bene, & diligentemente essercitar il loro offitio, habbiano auttorità di denonciare, & accusare tutti li danni, che trouaranno farsi nel territorio predetto manualmente, ouero con bestie, & alle loro accuse, & denoncie si creda, & si dia fede senz'altro testimonio, & habbiano di tutte l'inuentioni, che da esi saranno fatte, quella rata, & parte, che sarà determinato, & ordinato in detto Conseglio ogn'anno, di ciascuna

Com-

Communità. Dechiarando che se detti Guardiani saranno trouati à dar danno manualmente, ò con bestie, incorrano nella pena duplicata, nella qual pena duplicata incorra anco se esso Guardiano tacerà d'accusare alcuno, c'habbia trouato à dar danno, & se commetterà, farà cõmettere, trattarà, ò farà trattare alcuna sorte d' inganni, ò fraudi, dando, offerendo, pigliando, ò pigliar facendo respettiuamente, incorra in ciascuno de' detti casi, tanto chi lo facesse, quanto chi lo trattasse, nella pena di cinque scudi, Et ogn'vno contra li detti Guardiani possa esser accusatore, & guadagni il quarto della pena.

Sopra li danni manuali in arbori domestici. Cap. II.

SE alcuna persona manualmente mozzasse, cauasse, rompesse, scapezzasse, ò guastasse arbore domestico da piedi, esistente ne' luoghi domestici, caschi nella pena d'vno scudo per ciascun'arbore, ciascuna persona, & ciascuna volta, oltre la refettione del danno, & tanto in questo, quanto in ogn'altro caso, quãdo non si potesse stimar il danno sia tanto l'emen

da,

da, quanto la pena, & chi tagliarà rami de' detti arbori paghi di pena giulij due per ramo, essendo li rami di grossezza di mezo piede di mano in tondo, & se di minor grossezza, nella metà di detta pena; Et arbori domestici, & fruttiferi s'intendano Pero, Melo, Oliuo, Fico, Ceraso, Visciolo, Prugnolo, Persico, & simili, Et essendo dato danno come di sopra, nelli detti arbori ne' luoghi siluestri, sia tenuto quello che darà danno pagare la metà della pena predetta, respettiuamente; Et se alcuno darà danno, come di sopra à Cerque, Cerri, & Castagne, esistenti ne' luoghi domestici, ouero siluestri, cada nella sopradetta pena d'vno scudo, tagliando da piede, & di due giulij per ciascun ramo; purche il ramo sia di grossezza d'vn piede di mano in tondo.

Nelle Viti. Cap. III.

CHi tagliarà Viti domestiche, ò le romperà in tronco da due anni in sù, cada nella pena di due scudi per ciascuna vite sin'à sei vite esclusiuamente, & da sei vite in sù inclusiuè sin'à dieci, si raddoppij la pena pecuniaria, & di tre tratti di corda, & da dieci vite in

sù

sù, incorra nella pena della galera per tre anni.

Nelle propagini, & maglioli. Cap. IV.

CHi cauarà propagini de viti in qualunque luogo esistenti, cada nella pena di due giulij per ciascuna propagine, & chi rompesse con mano dette propagini, ò maglioli, cada nella pena d'vn giulio per ciascuno, & per ciascuna volta.

Nelli frutti domestici. Cap. V.

CHi darà danno manualmente in alcuno de gli arbori fruttiferi espressi nel secõdo Capitolo di questo Quarto Libro, cada nella pena d'vn giulio per ciascuna persona, & per ciascuna volta, Et chi desse danno à detti frutti posti à seccare in grate, ò altri luoghi, & chi batteſſe, ò crollasse arbori per farne cader li frutti per seccare, cada nella pena duplicata, & se il danno sarà notabile sia punito per furto.

Nelle

Nell'Vue. Cap. VI.

Hi darà danno à Vue, paghi di pena mezo scudo per ciascuna persona, & per ciascuna volta, da quattro grapi sin'à dieci, & da dieci sin'à trenta, cada nella pena del doppio, & da trenta grapi in sù, incorra nella pena del furto.

Nelli Horti. Cap. VII.

Valunque darà danno ne gli horti cinti di mura, ò fratte, manualmẽte à qualunche sorte de frutti, ò herbe, cada nella pena d'vn fiorino per ciascuno, & per ciascuna volta, & se il danno sarà dato ne gli horti non chiusi, come di sopra, cada nella metà di detta pena, riseruata la consideratione del guasto, per il quale sia la pena ad arbitrio del Giudice.

Nell'Oliue. Cap. VIII.

Hi darà danno manualmente cogliendo oliue d'altri in qual si voglia modo, ca-

da nella pena d'vno ſcudo per ciaſcuna volta, riſeruando in queſto l'arbitrio del Giudice di alterar le pene, hauuto riguardo alli danni manuali, & alla quantità dell'oliue colte.

Nelle Ghiande, & Mela ſeluatiche. Cap. IX.

CHi darà danno manualmente battendo ghiande, ò mela ſeluatiche, cada nella pena d'vn giulio per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta, & chi le raccoglieſſe per terra, cada nella metà della pena predetta.

Ne gli Arbori Seluatici. Cap. X.

CHi manualmente cauando, ò mozzando olmi, ò altri arbori ſeluatici darà danno, ſe ſarà pianta, paghi di pena due giulij per ciaſcuna pianta, & ſe ſarà groſſo da far legna, paghi tre giulij, & chi le ſcapezzaſſe, paghi di pena vn giulio per ciaſcuna perſona, & per ciaſcuna volta.

Nel far fronde. Cap. XI.

CHi facendo fronde darà danno ne gli arbori d'altri, cada nella pena d'vn carlino

per

per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta.

Nelli legumi. Cap. XII.

CHi darà danno manualmente in faue, cicerchie, ceci, piſelli, lenticchie, & ſimili, cada nella pena di due giulij per ciaſcuno, & per ciaſcuna volta.

Nella paglia. Cap. XIII.

CHi manualmente darà danno togliendo paglia da pagliari, ò altri luoghi, cada nella pena di cinque giulij per ciaſcun ſacco, ò crino, & per ciaſcuna volta.

Nelle legna. Cap. XIV.

CHi deſſe danno manualmente pigliãdo legna tagliate, & accataſtate, ò fraſche affaſciate, & legate, cada nella pena d'vn giulio per ſoma, & da quello in giù baiocchi cinque per faſcio, & chi raccoglieſſe fraſche per le poſſeſsioni d'altri, paghi la metà delle dette pene, & queſto medeſimo s'intenda di chi farà, ò veramente

raccoglierà legne morte nelle ſelue d'altri.

Nelli grani in herba. Cap. XV.

SE alcuna perſona darà danno manualmente metendo, ò carpendo grani, biade, ò migli, & altri ſimili in herba, paghi di pena due giulij ſino ad vn faſcio, & da vn faſcio in sù, il doppio, & per ciaſcuna volta, Et nella medeſima pena incorra chi faceſſe herba nelli detti grani, & biade, & queſto s'intenda per tutto il meſe di Maggio, da quello in poi ſin che li grani, & biade ſaranno metute, in tutti li ſopradetti caſi le dette pene ſi dupplichino, & ſe il danno foſſe notabile, incorra nella pena del furto portandolo via.

Nelli grani metuti. Cap. XVI.

SE alcuna perſona darà dãno togliendo gregne di grano, ò biade, da Meta, Barcone, ò campo d'altri, cada nella pena d'vn fiorino per ciaſcuna gregna, & per ciaſcuna volta, ſino à quattro gregne, & da quattro in sù debba eſſere punito per furto, Et chi toglieſſe, carpiſſe, ò ſtruſciaſſe

sciasse spicche di grano, mietuto, ò nò, cada nella pena di due giulij per ciascuno, & per ciascuna volta, & se dette spicche saranno d'orzo, spelta, & altre biade, cada nella pena d'vn giulio, come di sopra, riseruando all'arbitrio del Giudice l'accrescere dette pene, in caso che le spicche di grano, ò altro fossero notabile quantità.

Nell'attrauersare. Cap. XVII.

CHi darà danno attrauersando grani, biade, legumi, canape, lini, & altri simili, dalle Calende di Nouẽbre per tutto'l mese di Febraro, cada nella pena di due baiocchi per persona, & per ciascuna volta, & per ciascuna bestia, che vi passasse, & da Calende di Marzo sin che saranno raccolte, nel doppio di dette pene.

Nel far semite, & tragette. Cap. XVIII.

CHi farà semita, ò tragetta per possessione d'altri, cada nella pena di quattro baiocchi per ciascuna persona, & per ciascuna volta. Dechiarando che sia lecito

ad

ad ogn'vno nel tempo del mietere,& vindemiare,andare,& tornare per le posseſsioni d'altri,cõ carichi di grani, biade, & vue, ſenza pena alcuna; purche non vada per horti, canape, & luoghi chiuſi, ouero doue foſſero li frutti.

Di quelli che deſſero danno con licenza del padrone. Cap. XIX.

CHi darà danno in qualunche modo con licenza del padrone, ò de' lauoratori, & cottimaroli delle poſſeſsioni, il danno dante non ſia tenuto à pena alcuna, & detta licenza data ſi creda al giuramento del detto padrone, lauoratore, ò cottimarolo.

Sopra le poſſeſsioni bandite. Cap. XX.

SE alcuno, dopò che le poſſeſsioni ſarannno bandite entrarà con beſtie piccole in eſſe, cada nella pena d'vn bolognino per beſtia, & per ciaſcuna volta, & ſe ſaranno beſtie groſſe raddoppij la pena per ciaſcuna beſtia groſſa; Auuertendo che il Bando ſi debba annotare dalla Corte, altrimente

te non s'incorra nella pena del bandito.

Sopra la Giura. Cap. XXI.

ET ſalue, & ferme le ſopradette Cõſtitutioni, acciò chi è ſolito à dare danno s'aſtenghi più facilmente per timore di maggior pene, ſi debba annualmente, ne' tempi ſoliti, & conuenienti, fare la Giura per li frutti, nel modo, & forma, che per il paſſato è ſtato ſolito, alterando, ò minuendo la pena, ſecondo che alla giornata parerà eſpediente al publico Conſeglio.

Sopra li danni con beſtie in grani, & biade. Cap. XXII.

CHi darà danno con beſtie groſſe nelli grani, biade, migli, legumi, & ſimili, dopò che ſaranno ſeminati, auanti che ſiano nati, paghi di pena il padrone delle beſtie quattrini quattro per beſtia, & per ciaſcuna volta, & ſe darà danno dopò che li ſemi ſaranno nati, ſino à Paſqua di Reſurrettione, paghi di pena baiocchi due per beſtia, & per ciaſcuna vol-

volta, & dalla detta Festa di Pasqua sin che saranno raccolti, paghi di pena baiocchi quattro per bestia, come di sopra, & se saranno bestie minute, s'incorra nella metà di detta pena, hauuta la medesima consideratione, & distintione.

Ne gli Horti. Cap. XXIII.

ET facendosi danno ne gli Horti, dopò che saranno seminati, ouero doue fossero Agli, Porri, Cipolle, Foglie, Meloni, Cauoli, & simili, s'incorra nella pena di baiocchi dieci per bestia grossa, & baiocchi quattro per bestia minuta, & per ciascuna volta.

Nel Zafferano. Cap. XXIV.

ET se dette bestie daranno danno nel Zafferano, la pena sia dupplicata, cioè due giulij per bestia grossa, & baiocchi sei per bestia minuta, & in questo il porco, paghi per due bestie grosse.

Nelli Ficchi, & Maglioli. Cap. XXV.

ET se dette bestie grosse daranno danno a' ficchi,

fichi, & maglioli, rodendo in qualunque modo, si paghi di pena baiocchi quattro per ciascuna bestia grossa, & baiocchi due per ciascuna bestia minuta.

Nell'oliue, & arbori fruttiferi. Cap. XXVI.

DAndo dãno dette bestie grosse ne gli arbori fruttiferi, & domestici, espressi nel secondo Capitolo di questo quarto Libro, paghi di pena il padrone d'esse, con rodendo, ò scorzando, baiocchi due per ciascuna bestia, & per ciascuna volta, & dando danno alli frutti giacenti in terra, la pena sia la metà di quãto si è detto respettiuamente. Et se li porci daranno danno alle noci dalle calende d'Agosto, sino che saranno colte, & portate via, caschi in pena di baiocchi due per ciascun porco, & per ciascuna volta.

Nelle ghiande, & castagne. Cap. XXVII.

ET se dette bestie grosse daranno danno à castagne, & ghiande giacenti in terra, allequali cose si suole dare più frequentemente danno, & in più quantità che à gl'altri

frutti domestici, paghino di pena baiocchi quattro per ciascuna bestia, & per ciascuna volta, & se saranno bestie minute, la metà di detta pena, purche non ecceda la somma di quattro giulij in ciascuno de' detti casi.

In Grani mietuti. Cap. XXVIII.

ET se daranno danno le sopradette bestie in grani mietuti, abbarconati, ò tritati in qual si voglia luogo stessero, si paghi di pena baiocchi dieci per bestia grossa, & baiocchi cinque per bestia minuta, & per ciascuna volta, & nella medesima pena s' incorra dandosi danno nelle biade, & legumi doppo che saranno mietuti.

In canepe, & lini. Cap. XXIX.

SE dette bestie grosse, daranno dãno in canepe, & lini, doppo che saranno seminati, auanti che il seme sia nato, paghi il padrone delle bestie vn baiocco per bestia grossa, & per ciascuna volta, & se daranno danno doppo che il seme sarà nato, per fino che saranno

ranno carpite, baiocchi quattro, & le bestie minute, la metà di detta pena.

In prati, & herbe segnate. Cap. XXX.

SE dette bestie grosse daranno danno in prati, ò herbe segnate, si paghi di pena baiocchi due per ciascuna bestia, & per ciascuna volta: & per bestia minuta baiocco vno; purche la pena non ecceda giulij quattro in tutto.

In possessioni doue fossero Mannocchi. Cap. XXXI.

CHi mettesse bestie in possessioni doue fossero Mannocchi nõ raccolti, nè ammucchiati; caschi in pena di baiocchi dieci per ciascuna bestia grossa, & per ciascuna volta, & baiocchi quattro se saranno bestie minute, ancorche non facessero danno.

Nelli danni dati, si possa accusare con giuramento. Cap. XXXII.

IN tutt'i danni dati, tanto manuali, quanto di bestie, si stia, & si debbia credere al giuramento del padrone, ò lauoratore, che hauerà riceuuto il danno, fino alla quantità di baiocchi dieci, & altretanto di emenda.

Non si dia fede à minori in danni dati. Cap. XXXIII.

IN tutt'i danni dati, quando si proceda per Inquisitione, non si creda, nè si dia fede à minori d'otto anni.

Sopra la prescrittione de'danni dati. Cap. XXXIV.

NElli dãni dati per bestie di qual si voglia sorte, non si possa procedere per via d'inquisitione, & accusa, passato sei Mesi, dal dì che sarà dato il danno, ma nelli danni manuali, & personali, si possa

si possa procedere per vn'anno, dal dì del danno fatto.

Sopra l'emenda de' danni. Cap. XXXV.

CHi haverà riceuuto danno di qualunque sorte si sia, & in qual si voglia modo, debba essere reintegrato il padrone del danno patito dal danno dante, à stima delli stimatori della Communità, potendosi stimare il danno; & in euento che non si possa stimare, habbia, & sia tanto d'emenda, quanto di pena.

Della duplicatione delle pene. Cap. XXXVI.

TVtte le pene de' danni dati, tanto manuali, quanto con bestie, si duplichino di notte, & la notte s' intenda dalla calata al nascimento del Sole.

Sopra le bestie de' forastieri. Cap. XXXVII.

LE bestie di persone forastiere, che per alcun tẽpo saranno trouate dimorare nel Territorio di detti luoghi, soggiaccino à quelle pene che soggia-

soggiaceriano le bestie de gl' huomini di quel luogo doue sono trouate.

Nelli danni dati si proceda da simili à simili. Cap. XXXVIII.

IN tutti i casi de' danni dati, tanto manuali, come con bestie, nelle quali per li presenti Statuti non si facesse espressa, & particolar mentione delle pene di esse, possa, & debba l' Officiale procedere de simili à simili, & non potendosi adattar' à suo simile, rimanga in dispositione della ragion commune.

Dichiaratione delle bestie grosse, & minute. Cap. XXXIX.

ACciò mai non possa nascere cõtrouersia sopra l intelletto, & dichiaratione delli presenti Statuti, sopra li dãni dati si statuisce, che doue si parla di bestie grosse, s' intendano cõprese, & incluse l' infrascritte, cioè boui, vacche, caualli, somari, muli, porci, & capre; & se le bestie porcine, & caprine non haueranno tre

mesi,

mesi, & l'altre bestie grosse non haueranno vn' Anno, trouandosi à far danno, non siano tenute à pena di bestie grosse: ma si bene delle minute; & bestie minute s' intendano le pecorine, quali meno siano tenute à pena: ma solo all' emenda del danno, se non passaranno sei mesi.

Confirmamus, & authoritatis nostræ robur impartimur. In Ædibus nostris, die 27. Iulij 1605.

A. Cent. Decanus.

Visis, & lectis supradictis, ac retroscriptis Statutis, & omnibus in eis contentis plenè cognitis, illa veluti æqua, iuxta, & rationabili, ac ad bonum tendentia confirmamus, roboramus, & approbamus, auctoritatemq; nostram pariter, & Decretum interponimus, & ab omnibus inuiolabiliter obseruari mandamus, reseruato Nobis iure illis addendi, minuen, vel illa emendandi, corrigendi, & interpretãdi quotiescumq; opus fuerit. In quorum fidem, &c. Dat. in Camera Apostolica, hac die 17. Augusti 1605.

I. Maluasia C. A. Præs. Cle.
Hie. Serlupius C. A. Præs. Cle.
Fed. Corn. C. A. Præs. Cle.
H. Maffeus C. A. Præs. Cle.
I. D. Spinula C. A. Præs. Cle.
L. Stella C. A. Præs. Cle.

PETRVS

Miseratione Diuina Tituli SS. Io. & Pauli Presbyter Card. Aldobrandinus S. R. E. Cam.

DILECTIS nobis in Christo Vniuersitatibus, & hominibus Castrorum Macerini, Colliscampi, Puzzani, Florentiolæ, Scopuli,& Cisternæ, Terrarũ Arnulphorum Spoletanæ Diœcesis. Salutem in Domino sempiternam. Nuper coram Nobis, & Reuerendissimis Patribus Dominis Cameræ Apostolicæ Præsidentibus, & Clericis in Camera Apostolica pro parte vestra comparitum, & expositum, ac propositio facta respectiuè extitit huiusmodi sub tenore, videlicet, Vniuersitatibus Terrarum Arnulphorum, Spoletanæ Diœc. confirmari Statuta dictarum Vniuersitatum mandari, expediri Patentes desuper necessarias, & opportunas, & committi. Cui quidem propositioni, vt supra factæ per Nos,& eosdem Reuerendissimos Patres Dominos ipsius Reuerendæ Cameræ Apostolicæ Præsidentes Cleri-

Clericos Cameraliter, vt moris est, congregatos, Cameramq; ipsam facientes, & representantes tale factum extitit Decretum, videlicet, ad Dominum Gubernatorem. Cuius quidem propositionis, & Decreti vigore negocium huiusmodi Reuerendissimo Domino Ioanni Dominico Spinulæ eiusdem Reu. Camerę Apostolicæ Clerico,& dictarum Terrarum Arnulphorum Gubernatori commissum fuit. Post cuius quidẽ propositionis, & Decreti vigore pro parte vestra coram dicto Reuerendissimo Domino Gubernatore comparitum, & humiliter supplicatum extitit, citato desuper primitus per vnum ex Sanctissimi D. N. Papæ Cursoribus admodum Illustri, & Excellenti Domino Iulio Monterentio Sanctissimi Domini Nostri Papæ, & Reu. Cameræ Apostolicæ Generali Commissario; Statuta præfata vobis, vt præfertur facta,& cõcessa quatenus opus sit confirmare, & approbare, illaq; obseruari mandare dignaremur, & dignaretur. Nos igitur attendentes requisitionẽ huiusmodi fore iustam,& rationi consonam. De mandato Sãctissimi Domini Nostri Papæ viuæ vocis oraculo nobis desuper facto, & auctoritate nostri Camerariatus Officij, Statuta præfata, aliàs,& sub die 27.Iulij 1605.per eosdem Reue-

rendiſsimos Patres DD. ſubſcripta, & firmata tenoris, prout in eis, ac omnia, & ſingula in eiſdem Statutis contenta, & expreſſa confirmanda, approbanda, & obſeruanda fore, & eſſe duximus, & duxit, prout per præſentes confirmari, approbari, & obſeruari mandamus, & mandat, noſtræq; firmitatis robur, per præſentes adijcimus. Mandantes propterea omnibus, & ſingulis, ad quos ſpectat, & ſpectabit quomodolibet in futurum quibusq; præſentes noſtræ peruenerint præſentabuntur, & oſtenſæ fuerint, ne ſub mille ducatorum auri Cameræ Apoſtolicæ applicandorum, & pro illis mandati exequutiui, & in iuris ſubſidium excommunicationis, alijsq; Eccleſiaſticis ſententijs, cenſuris, arbitrioq; noſtro infligendis, moderandis, & applicandis pœnis vos, aut veſtrum aliquem in pręmiſsis aliquo modo impediant, remorentur, vel moleſtēt, aut impediri, remorari, vel moleſtari mandent, & faciant. Imò omnia, & ſingula in præfatis Statutis, & præſentibus noſtris Litteris contenta, & expreſſa inuiolabiliter, & ad vnguem obſeruent, ac ab omnibus, & ſingulis obſeruari mandent, & faciant, prout per præſentes Nos & dicti Reuerendiſsimi Patres Domini, obſeruari volumus, & mandamus, quibuſcumq; non

obſtan-

obſtantibus. Alioquin contra inobedientes, & huiuſmodi noſtris parere non curantes negligentes, vel differentes ad dictarum pœnarum incurſus declarationem, & proſecutionem procedemus, & procedi mandauimus, ac procedent iuſtitia mediante. In quorum omnium, & ſingulorum fidem preſentes fieri, & per infraſcriptum noſtrum, & Reuerendę Camerę Apoſtolicæ Notarium ſubſcribi, Sigilliq; noſtri Camerariatus Officij iuſsimus, & fecimus appenſione muniri. Datum Romæ in Camera Apoſtolica, ſub Anno à Natiuitate Domini, Milleſimo ſexcenteſimo ſexto, indictione quarta, die verò vigeſimaſecunda Menſis Iunij, Pontificatus Sanctiſsimi in Chriſto Patris, & Domini Noſtri Domini Pauli Diuina prouidentia Papæ Quinti, Anno Primo.

Viſa I. Maluaſia Dec.

Viſa Hie. Serlupius C. A. Cle.

Viſa M. Creſcentius Cameræ Apoſtolicę Cle. & Terrarum Arnulphorum Gubernator.

Viſa Fed. Corn. C. A. Præſ. Cle.

Visa F. Bentiuolus Cam. Apostolicæ Clericus, & Præs.
Visa L. Stella C. A. Cle. & Præs.
Visa A. Matthæius C. A. Cle.

I. Monterentius Commiss. Cam. Gen.

Io. Baptista Sebregundius.

Registrata Libro diuersorum fol. 165.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
DEL PRIMO LIBRO.

DEll' auttorità, & giurisdittione del Commissario. Cap. 1. à carte 4

Che non possa stare per Commissario alcuno, che non sia lontano dodici miglia da Terranolfa. Cap. 2 5

Dell' offitio del Commissario. Cap. 3 5

Del giuramento del Commissario. Cap. 4 8

Dell'audienza da darsi dal Commissario. Cap. 5 9

Del salario, & emolumenti del Commissario, & sua Corte. Cap. 6 10

Tassa per le scritture. Cap. 7 13

Tassa per l'essecutore. Cap. 8 14

Del sindicato del Commissario. Cap. 9 15

Del Magistrato, & offitio de' Priori. Cap. 10 17

Dell' auttorità de' Priori. Cap. 11 20

Delle persone inhabili all'offitio del Priorato. Cap. 12 20

Del Sigillo, & scriuer lettere della Communità. Cap. 13 21

Dell'offitio del Podestà. Cap. 14 22

Del Conseglio generale. Cap. 15 23

Dell' offitio del Sindico. Cap. 16 25

Delli tumultuanti in Conseglio. Cap. 17 26

Che li Priori debbano mandare in essecutione le risolutioni fatte, durante il loro offitio. Cap. 18 27

Sopra quelli, del cui interesse si tratta in Conseglio. Cap. 19 28

Dell'of-

TAVOLA

Dell'offitio del Camerlengo. Cap. 20 29
Sopra l'offitio del Baliuo. Cap. 21 31
Sopra li stimatori, & loro offitio. Cap. 22 32
Dell'entrate della Communità, & loro appalti. Cap. 23 33
Sopra la conseruatione delle Fontane. Cap. 24 34
Sopra le differenze de' termini, senaite, limiti, & strade. Cap. 25 34
Sopra le strade da darsi a' vicini. Cap. 26 35
Del Giudice, che desse licenza delle cose vietate. Cap. 27 35
Delli credini della Communità da esigersi da'forastieri. Cap. 28 36
Di quelli che comprassero liti, ò ragioni de forastieri. Cap. 29 37
Cõtra qulli che buttasser sozzura nelle strade. Cap. 30 37
Delle vindemie, & tempo da farsi. Cap. 31 38
Contro quelli, che piantassero appresso li termini. Cap. 32 38
De gli Alberi, che sopraslanno alle possessioni d'altri. Cap. 33 39
Sopra la reparatione delle Mura Castellane. Cap. 34 39
Sopra li destri, & modo di tenerli coperti. Cap. 35 41
De' Terrazzani, che facessero legna, ò cauassero piante dal Territorio. Cap. 36 41

LIBRO SECONDO.

DElle cause ciuili. Cap. 1 43
Delle citationi, & modo di procedere nelle cause ciuili. Cap. 2 44

Delle

DE' CAPITOLI.

Delle cause summarie, & essecutiue. Cap. 3 48
Delli Capoſoldi, & modo di pagarli. Cap. 4 48
Sopra il modo di purgar la contumacia. Cap. 5 49
Delle ferie, & giorni ne' quali non ſi tiene ragione. Cap. 6 50
Sopra li compromeſſi, & modo da farſi. Cap. 7 51
Sopra la preſcrittione de' debiti. Cap. 8 54
De' beni ne' quali non ſi poſſono far' eſſecutioni. Cap. 9 55
Sopra li ſoſpetti di fuga. Cap. 10 56
Sopra il giuramento deciſiuo. Cap. 11 57
De' tutori, & curatori da darſi a' minori. Cap. 12 57
Sopra li contratti delle donne. Cap. 13 59
Sopra le ſucceſſioni ab inteſtato. Cap. 14 61
Sopra gl' obligbi de' figliuoli di fameglia. Cap. 15 62
Sopra l'appellationi. Cap. 16 62

LIBRO TERZO.

DElle cauſe criminali. Cap. 1 64
Contro li beſtemmiatori. Cap. 2 66
Contro quelli, che non cuſtodiranno le Feſti. Cap. 3 67
Contra li Giocatori. Cap. 4 68
Contro quelli, che portaſſero armi. Cap. 5 69
Contro quelli, che cantando, ò in altro modo infamaſſero altri. Cap. 6 70
Contro quelli che diceſſero parole ingiurioſe. Cap. 7 70
Contra quelli, che cartellaſſero, ò in altro modo infamaſſero altri. Cap. 8 71
Contra ſtupratori, adulteri, & inceſtori. Cap. 9 72

TAVOLA

Contro gli Homicidiali. Cap. 10 73
Contra quelli ch' ammazzassero persone per la successione dell' heredità. Cap. 11 74
Contro quelli che faranno offese con armi. Cap. 12 75
Contro gli offendenti senz' armi. Cap. 13 76
Sopra li delitti de' minori. Cap. 14 78
Contro quelli che offendono gli officiali. Cap. 15 79
Contro quelli che minacciassero Auocati, ò Procuratori. Cap. 16 79
Contro li recusanti de' pegni à gli Offitiali. Cap. 17 80
Contro li pergiuri, & falsarij. Cap. 18 81
Sopra le turbatiue, & che la possessione del defonto continui nell' herede. Cap. 19 81
Contro li furi, & ladri. Cap. 20 83
Contro li mandatarij. Cap. 21 85
Contra quelli ch' adimandassero più del debito, ò il già pagato. Cap. 22 85
Contra quelli, che rompessero le carceri. Cap. 23 86
Sopra l' essecutioni delle condennationi. Cap. 24 86
De' tormenti, & tortura da darsi. Cap. 25 87
Contro quelli che tiraranno, ò pigliaranno colombi di colombara. Cap. 26 88
Cõtro quelli che vẽdesser beni stabili à forastieri. Cap. 27 88
Contro quelli che ferissero animali d'altri. Cap. 28 89
Contro quelli che causassero termini. Cap. 29 90
Contro chi guastasse cupelli. Cap. 30 90
Sopra la dupplicatione delle pene. Cap. 31 91
Sopra la mitigatione delle pene. Cap. 32 91
Sopra li casi non espressi nello Statuto. Cap. 33 92

Sopra

DE' CAPITOLI.

LIBRO QVARTO.

DElli danni dati. Cap. 1 93
Sopra li danni manuali in arbori domestici. Cap. 2 94
Nelle Viti. Cap. 3 95
Nelle propagini, & maglioli. Cap. 4 96
Nelli frutti domestici. Cap. 5 96
Nell' Vue. Cap. 6 97
Nelli Horti. Cap. 7 97
Nell' Oliue. Cap. 8 97
Nelle Ghiande, & Mela seluatiche. Cap. 9 98
Negli Arbori Seluatici. Cap. 10 98
Nel far fronde. Cap. 11 98
Nelli legumi. Cap. 12 99
Nella paglia. Cap. 13 99
Nelle legna. Cap. 14 99
Nelli grani in herba. Cap. 15 100
Nelli grani metuti. Cap. 16 100
Nell' attrauersare. Cap. 17 101
Nel far semite, & tragette. Cap. 18 101
Di quelli che dessero danno con licenza del padrone. Cap. 19 102
Sopra le possessioni bandite. Cap. 20 102
Sopra la Giura. Cap. 21 103
Sopra li danni con bestie in grani, & biade. Cap. 22 103
Nelli Horti. Cap. 23 104
Nel zafferano. Cap. 24 104

TAVOLA

Nelli Ficchi, & Maglioli.	Cap. 25	104
Nell' oliue, & arbori fruttiferi.	Cap. 26	105
Nelle ghiande, & castagne.	Cap. 27	105
In grani metuti.	Cap. 28	106
In canepe, & lini.	Cap. 29	106
In prati, & herbe segnate.	Cap. 30	107
In possessioni doue fossero Mannocchi.	Cap. 31	107
Nelli danni dati, si possa accusare con giuramento.	Cap. 32	108
Non si dia fede à minori in danni dati.	Cap. 33	108
Sopra la prescrittione de' danni dati.	Cap. 34	108
Sopra l' emenda de' danni.	Cap. 35	109
Della duplicatione delle pene.	Cap. 36	109
Sopra le bestie de' forastieri.	Cap. 37	109
Nelli danni dati si proceda da simili à simili.	Cap. 38	110
Dichiaratione delle bestie grosse, & minute.	Cap. 39	110

IL FINE.

R. ARCHIVIO di STATO di ROMA BIBLIOTECA

123

REGISTRO.

A B C D E F G H I K L M N O P Q.

Tutti sono fogli intieri, eccetto Q, che è mezzo foglio.

IN ROMA,

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica.

M. D C V I I I.

ARCHI
R
BIBL